COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

**CITTA' DI MELENDUGNO**

PROVINCIA DI LECCE

# REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

*Adeguato allo Schema R.E.T. allegato alla D.G.R. 21 dicembre 2017 n.2250*
*Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.32 del 27 settembre 2019*

Sindaco **Ing. Marco Marcello Potì**

Assessore all'Urbanistica **Geom. Giancarlo Galati**

Redatto da:

Ufficio Tecnico Comunale

Responsabile del Servizio **Arch. Salvatore Petrachi**

**INDICE**

**PREMESSA**

**PARTE PRIMA**
***PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA***
1. Finalità del Regolamento Edilizio
2. Oggetto del Regolamento Edilizio
3. Rinvii a norme vigenti
4. Rinvio alla pianificazione sovraordinata

**PARTE SECONDA**
***DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA***

**TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI**

**CAPO I - SUE, SUAP e Organismi Consultivi**
1.1.1. Sportello Unico dell'Edilizia (SUE)
1.1.2. Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
1.1.3. Commissione Locale per il Paesaggio
1.1.4. Coordinamento tra SUE, SUAP e altri Settori dell'Ente
1.1.5. Gestione telematica delle pratiche edilizie

**CAPO II - Altre procedure e adempimenti edilizi**
1.2.1. Procedimento per il riesame di titoli abilitativi efficaci - Autotutela
1.2.2. Istanza di riesame di procedimenti conclusi o archiviati
1.2.3. Certificato di destinazione urbanistica
1.2.4. Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
1.2.5. Sospensioni dell'uso e dichiarazioni di inagibilità
1.2.6. Contributo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazione
1.2.7. Pareri preventivi
1.2.8. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia
1.2.9. Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio
1.2.10. Modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti
1.2.11. Concorsi di urbanistica e architettura

**TITOLO II - DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI**

**CAPO I - Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori**
2.1.1. Titoli abilitativi edilizi con più intestatari
2.1.2. Comunicazione di inizio lavori e differimento
2.1.3. Comunicazione dei soggetti coinvolti
2.1.4. Comunicazione di fine lavori
2.1.5. Occupazione suolo pubblico
2.1.6. Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc.

**CAPO II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori**
2.2.1. Principi generali dell'esecuzione dei lavori
2.2.2. Punti fissi e linea di livello
2.2.3. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
2.2.4. Cartelli di cantiere
2.2.5. Criteri da osservare per scavi e demolizioni
2.2.6. Misure di cantiere ed eventuali tolleranze
2.2.7. Sicurezza e controllo nei cantieri - misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera
2.2.8. Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamento di ordigni bellici
2.2.9. Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

## TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

### CAPO I - Disciplina dell'oggetto edilizio

3.1.1 Requisiti prestazionali degli edifici
3.1.1.1 Resistenza meccanica e stabilità
3.1.1.2 Sicurezza in caso di incendio
3.1.1.3 Igiene, salute e ambiente
3.1.1.4 Sicurezza e accessibilità nell'uso
3.1.1.5 Protezione contro il rumore
3.1.1.6 Risparmio energetico e ritenzione del calore
3.1.1.7 Uso sostenibile delle risorse naturali
3.1.2 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale
3.1.2.1 Qualità dell'abitare: configurazione degli spazi
3.1.2.2 Qualità dell'abitare: distribuzione e destinazione degli spazi
3.1.2.3 Qualità dell'abitare: aerazione e illuminazione
3.1.2.4 Uffici, studi professionali e locali commerciali
3.1.3 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
3.1.3.1 Edifici destinati ad abitazioni – uffici – studi professionali – commercio di dettaglio
3.1.3.2 Edifici destinati ad altri usi
3.1.3.3 Norme di dettaglio riguardanti gli interventi pertinenziali
3.1.4. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
3.1.5. Incentivi finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti
3.1.5.1 Legge Regionale n. 13 del 10.06.2008 - Norme per l'abitare sostenibile
3.1.5.2. Legge Regionale n. 14 del 30.07.2009 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale
3.1.5.3. Legge Regionale n. 21 del 29.07.2008 - Norme per la rigenerazione urbana
3.1.5.4. Norme comuni agli incentivi previsti dal Regolamento Edilizio
3.1.6. Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon
3.1.7. Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")
3.1.8. Prescrizioni per le sale da gioco l'istallazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

### CAPO II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

3.2.1. Strade
3.2.2. Portici
3.2.3. Piste ciclabili
3.2.4. Aree per parcheggio
3.2.5. Piazze e aree pedonali
3.2.6. Passaggi pedonali e marciapiedi
3.2.7. Passi carrai ed uscite per autorimesse
3.2.8. Chioschi/dehors su suolo pubblico
3.2.9. Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato
3.2.10. Recinzioni
3.2.11. Numerazione civica

### CAPO III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

3.3.1. Aree verdi
3.3.2. Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale
3.3.3. Orti urbani
3.3.4. Parchi e percorsi in territorio rurale
3.3.5. Tratturi
3.3.6. Tutela del suolo e del sottosuolo

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

**CAPO IV - Infrastrutture e reti tecnologiche**
3.4.0. Impianti tecnologici
3.4.1. Approvvigionamento idrico
3.4.2. Depurazione e smaltimento delle acque
3.4.3. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
3.4.4. Distribuzione dell'energia elettrica
3.4.5. Distribuzione del gas
3.4.6. Ricarica dei veicoli elettrici
3.4.7. Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento
3.4.8. Telecomunicazioni

**CAPO V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico**
3.5.1. Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
3.5.2. Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
3.5.3. Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
3.5.4. Allineamenti
3.5.5. Piano del colore
3.5.6. Coperture degli edifici
3.5.7. Illuminazione pubblica
3.5.8. Griglie ed intercapedini
3.5.9 Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici
3.5.10. Serramenti esterni degli edifici
3.5.11. Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
3.5.12. Cartelloni pubblicitari
3.5.13. Muri di cinta
3.5.14. Beni culturali e edifici storici

**CAPO VI - Elementi costruttivi**
3.6.1 Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche
3.6.2. Serre bioclimatiche
3.6.3. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
3.6.4. Coperture, canali di gronda e pluviali
3.6.5. Strade e passaggi privati e cortili
3.6.6. Cavedi, pozzi luce e chiostrine
3.6.7. Intercapedini
3.6.8. Griglie di areazione
3.6.9. Materiali, tecniche costruttive degli edifici
3.6.10. Disposizioni relative alle aree di pertinenza
3.6.11. Piscine
3.6.12. Altre opere di corredo agli edifici

**TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO**
4.1 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio
4.2. Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori – sospensioni dei lavori
4.3. Sanzioni per la violazione delle norme regolamentari

**TITOLO V - NORME TRANSITORIE**
5.1 Aggiornamento del Regolamento Edilizio
5.2. Disposizioni transitorie - Norme subentranti

**ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI**

**ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

**ALLEGATO C: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

## PREMESSA

Il presente Regolamento Edilizio rappresenta l'adeguamento del Regolamento Edilizio previgente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 10 maggio 2001 n. 527, allo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET), recepito dalla Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 554 del 11 aprile 2017 così come integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 4 maggio 2017, comunque in conformità alla Legge Regionale 18 maggio 2017 n. 11.

Lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo, in attuazione dell'art. 4, comma 1-sexies, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati, i cui contenuti costituiscono un livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione.

Il Regolamento Edilizio si articola in due Parti:

a) nella **Prima Parte**, denominata "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia" è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
b) nella **Seconda Parte**, denominata "Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia" è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.

In particolare, la Prima Parte, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, contiene il richiamo alla disciplina nazionale relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nel regolamento edilizio:

a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
   e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
   e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
   e.3. alle servitù militari;
   e.4. agli accessi stradali;
   e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
   e.6. ai siti contaminati;
f) la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e la ricognizione della disciplina generale dell'attività edilizia vigente, sono contenute rispettivamente negli Allegati A e B al presente Regolamento Edilizio.

La Seconda Parte del Regolamento Edilizio, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità e rilevanza delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di caratteristiche e requisiti tecnici, integrativi o complementari rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio, definite in relazione alle peculiarità del territorio e dei suoi usi e vocazioni.

I requisiti tecnici integrativi sono espressi anche attraverso norme prestazionali, che fissano obiettivi da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie.

Nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, sono stati osservati i seguenti principi generali:

a) semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;
b) perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica, e l'igiene pubblica;
c) incremento della sostenibilità ambientale e energetica;
d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
e) applicazione della Progettazione Universale superamento delle barriere architettoniche per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con L. 18 del 3 marzo 2009;
f) incremento della sicurezza pubblica e il recupero urbano, riutilizzo temporaneo di manufatti esistenti, riqualificazione funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;
g) incentivazione dello sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, anche secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio 20 ottobre 2000;
h) garanzia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

# PARTE PRIMA

## *PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA*

**1. Finalità del Regolamento Edilizio**

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio e una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico – sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia, privilegiando il riuso del patrimonio edilizio esistente, perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa.

**2. Oggetto del Regolamento Edilizio**

Il Regolamento Edilizio ha per oggetto la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedurali. In particolare il Regolamento Edilizio, unitamente alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), definisce:

- i parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura;
- i tipi d'uso ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili;
- le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, richiamando, a questo proposito, anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata;
- le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e le dotazioni ambientali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
- le regole urbanistiche che disciplinano gli interventi edilizi;
- le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio compreso lo svolgimento delle attività subdelegate al Comune in materia paesaggistica;
- i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio.

**3. Rinvii a norme vigenti**

Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione statale incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio, nonché sull'attività edilizia, contenute nell'elenco in **allegato B**, e quelle di emanazione regionale, contenute nell'elenco in **allegato C**:

a) definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;

b) procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;

c) modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;

d) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:

c.1. limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;

c.2. rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);

c.3. servitù militari;

c.4. accessi stradali;

c.5. zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

c.6. siti contaminati;

e) disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;

f) discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

Per le **definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi**, si intendono qui trascritte quelle contenute nell'elenco in **allegato A**.

**4. Rinvio alla pianificazione sovraordinata**

S'intendono inoltre qui recepite le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, non contenute nell'elenco in allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 554 del 11.04.2017, già statuite nella pianificazione sovraordinata vigente o di futura approvazione.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

# PARTE SECONDA

## *DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA*
## TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

### Capo I - SUE, SUAP e Organismi consultivi

**1.1.1. Sportello Unico dell'Edilizia (SUE)**

Il Comune di Melendugno ha istituito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 380/2001, lo Sportello Unico per l'Edilizia, altrimenti denominato SUE.

Lo Sportello Unico per l'Edilizia svolge le funzioni attribuite ad esso dal D.P.R. 380/2001 ed in particolare:

- eroga servizi informativi in materia urbanistico-edilizia con relativa gestione dei rapporti con gli utenti, sia in forma tradizionale che in modalità telematica a mezzo PEC;
- cura le procedure in tema di accesso ai documenti amministrativi del Settore Territorio in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241;
- acquisisce le istanze per il rilascio del Permesso di Costruire, le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, le Comunicazioni, nonché ogni altro atto di comunicazione e/o di richiesta, comunque denominato, in materia di attività edilizia sia in forma cartacea attraverso gli uffici del protocollo (in tal caso la ricevuta viene rilasciata a mezzo copia dell'istanza vidimata recante la data e il numero di protocollo), sia in modalità telematica;
- cura i rapporti tra l'Autorità comunale, il privato e le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o della segnalazione;
- ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo, il SUE acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio;
- assicura al richiedente una risposta unica e tempestiva, cartacea o telematica, in luogo degli altri Settori comunali e di tutte le Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute, della sicurezza e della pubblica incolumità. Pertanto, le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello Unico: gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati, salvo diversa specifica previsione di legge, e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUE tutte le segnalazioni, le domande, gli atti e la documentazione ad essi eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente;
- svolge l'attività procedimentale nei tempi e nei modi disciplinati dalla vigente normativa statale e regionale;
- procede al rilascio dei Permessi di Costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
- a norma di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 23 febbraio 2010 (Burp. n. 42 del 04 marzo 2010) e s.m.i., emanato in applicazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36, lo Sportello Unico dell'Edilizia svolge i compiti e le funzioni di cui all'art. 93, comma 1 e art. 96 del DPR 380/2001 in materia di ricezione istanze e presentazione dei progetti di costruzione in zona sismica con trasmissione copia alla Provincia di Lecce;
- cura, ove previsto dalle vigenti disposizioni, la pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio o nelle forme previste dalle stesse disposizioni;
- gestisce gli archivi cartacei ed informatizzati del Settore Territorio.

Nel caso di approvazione di un Regolamento Comunale di funzionamento del SUE, le norme del presente articolo s'intendono automaticamente integrate con quelle del detto Regolamento che prevalgono sulle precedenti.

**1.1.2. Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)**

Il Comune di Melendugno ha istituito, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 447/1998 e del D.P.R. n.160/2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive, altrimenti denominato SUAP.

Il SUAP è così organizzato:

- Front Office (rispondere alle istanze dei cittadini su questioni generiche, procedure, modulistica, stato delle pratiche, assicura lo svolgimento delle funzioni di carattere informativo/promozionale, prende in carico le istanze e consegna le autorizzazioni finali ai soggetti richiedenti);

- Back Office (si occupa della catalogazione delle istanze, dell'istruttoria per le autorizzazioni, della individuazione di tutti gli atti strumentali la cui acquisizione è necessaria all'emanazione del provvedimento conclusivo e dell'ottenimento degli stessi anche a mezzo della Conferenza di Servizio di cui all'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, della definizione delle procedure specifiche quali schemi di convenzione, ecc.);
- Segreteria Amministrativa (adempie alle funzioni e competenze di carattere segretariale, svolge un ruolo di supporto operativo nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di competenza del personale della Struttura, cura l'aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati del SUAP; gestisce i servizi di pubblicazione e notifica degli atti attinenti la gestione del procedimento; risponde della gestione dei servizi di archiviazione e protocollazione, gestisce l'archivio cartaceo e informatico delle pratiche attivate presso la struttura).

Per le fasi procedimentali o endo-procedimentali di competenza di un Settore comunale ma comunque riconducibili, connesse o propedeutiche all'emanazione del provvedimento conclusivo di competenza del SUAP, è nominato, da ciascun ufficio, il referente interno del Suap in altri uffici comunali con il compito di collaborare all'istruttoria e ad ogni adempimento inerente il singolo procedimento di competenza del suo ufficio.

L'azione del SUAP si svolge in conformità al Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi. In particolare il SUAP:

• è individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26/03/2010, n. 59;

• costituisce lo strumento mediante il quale il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite in materia di attività produttive di beni e servizi assicurando l'unicità di conduzione dell'intero procedimento, la semplificazione delle procedure ad esso relative, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico e la promozione dell'intero territorio;

• è competente sulle attività inerenti impianti di produzione di beni e/o servizi, di cui al seguente elenco esplicativo e non esaustivo,

− attività agricole;
− attività commerciali di vendita regolamentate dal D.Lvo 114/98;
− attività commerciali di vendita su area pubblica;
− altre attività commerciali (come la vendita in forme speciali, vendita all'ingrosso, occupazione suolo pubblico da parte di attività commerciali o pubblici esercizi, cartellonistica, pubblicitaria, ecc.);
− attività dei pubblici esercizi;
− installazioni di impianti di distribuzione carburante;
− attività artigiane;
− attività turistiche;
− attività alberghiere;
− servizi resi da banche;
− servizi resi da intermediari finanziari;
− servizi di telecomunicazioni.

• esplica una funzione promozionale per le iniziative produttive del comprensorio attraverso la divulgazione in via telematica o/e con altri mezzi di comunicazione anche con il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle Associazioni di Categorie;

• eroga servizi informativi in relazione ai procedimenti di sua competenza con relativa gestione dei rapporti con gli utenti, sia in forma tradizionale che in modalità telematica a mezzo PEC;

• cura le procedure in tema di accesso ai documenti amministrativi dei procedimenti di propria competenza in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241;

• acquisisce, sia in forma cartacea attraverso gli uffici del protocollo (in tal caso la ricevuta viene rilasciata a mezzo copia dell'istanza vidimata recante la data e il numero di protocollo), sia in modalità telematica, le istanze di autorizzazione di competenza dello stesso SUAP, le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e ogni altro documento inerente il procedimento;

• cura i rapporti tra l'Autorità comunale, il privato e le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'istanza effettuando, se necessario, audizioni delle imprese e convocazione di riunioni per ottenere chiarimenti e concordare modifiche progettuali, anche mediante il coinvolgimento di

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse e se necessario, delle Amministrazioni o degli Uffici di volta in volta interessati;
• acquisisce i pareri endoprocedimentali dovuti dagli altri Settori Comunali, ivi incluso, per i procedimenti edilizi, il parere obbligatorio e vincolate del Responsabile del Settore Tecnico;
• acquisisce gli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'emanazione del provvedimento conclusivo anche attraverso lo svolgimento della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990;
• assicura al richiedente una risposta unica e tempestiva, cartacea o telematica, in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute, della sicurezza e della pubblica incolumità. Pertanto, le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello Unico: gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati, salvo diversa specifica previsione di legge, e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le segnalazioni, le domande, gli atti e la documentazione ad essi eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente;
• svolge l'attività procedimentale nei tempi e nei modi dalla vigente normativa statale e regionale e, comunque, in conformità al Regolamento Comunale;
• su richiesta degli interessati, si pronuncia, entro 90 giorni dalla richiesta, sui progetti preliminari sottoposti al suo parere in ordine alla conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale ed urbanistica, acquisita eventualmente la Consulenza degli Uffici comunali di riferimento, sulla base degli atti in possesso della struttura e senza che ciò possa condizionare o pregiudicare l'attivazione e definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio;
• su motivata e documentata richiesta dell'interessato, per progetti di particolare complessità, convoca la Conferenza di servizi per l'esame di un progetto preliminare, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, la conferenza si pronuncia entro 45 giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente, secondo quando previsto dalla normativa vigente;
• cura, ove previsto dalle vigenti disposizioni, la pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio o nelle forme previste dalle stesse disposizioni.
• gestisce gli archivi cartacei ed informatizzati di propria competenza.
Al termine del procedimento, il Responsabile Unico del SUAP cura l'emanazione del provvedimento conclusivo.
Nel caso di emanazione e/o variazione del Regolamento Comunale di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, le norme del presente articolo s'intendono automaticamente integrate con quelle del nuovo Regolamento che prevalgono sulle precedenti.

**1.1.3. Commissione Locale per il Paesaggio (CLP)**

Il Comune di Melendugno si avvale della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 20 del 07/10/2009, istituita nell'ambito dell'Unione dei Comuni di Terra di Acaya e Roca con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 08/09/2015, è stato approvato il Regolamento per la istituzione, composizione e funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio e per i procedimenti di VAS.
Alle sedute della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio a cui e demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, con funzioni di segretario, e/o altro personale degli uffici comunali che abbia competenze in una delle discipline indicate dalla L.R. n.20/2009 e meglio richiamate nella D.G.R. n. 2273 del 24.11.2009 con lo scopo di illustrare le pratiche oggetto di valutazione. Su formale richiesta del Presidente, possono prendere parte alle sedute della Commissione, senza diritto di voto ed esclusivamente a titolo gratuito, esperti delle materie pertinenti alla valutazione della pratica, nonché, ai soli fini della illustrazione, l'istruttore della pratica edilizia.
La Commissione esprime parere autonomo e presupposto, obbligatorio ma non vincolante, nelle seguenti materie:
− procedure previste dall'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;
− procedure di compatibilità paesaggistica previste dall'art. 91 delle NTA del PPTR approvato dalla Regione Puglia;



COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

− procedure ex art. 4, 1° comma, della L.R. 19/2013 (parere tecnico di compatibilità per le opere minori ricadenti nelle aree del Piano di Assetto Idrogeologico);
− Piani Urbanistici che interessino zone sottoposte a tali tutele e di Piani e/o Programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. 8 e 9, della Legge Regionale 14 dicembre 2012 n. 44 e s.m.i. La Commissione, integrata con l'esperto VAS, esprime parere vincolante per l'autorità competente in ordine ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS ai sensi della L.R. n. 44/2012 e s.m.i..
Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, potrà ammettere a partecipare alla seduta il solo progettista onde consentirgli una più compiuta illustrazione del progetto da esaminare. Il progettista non potrà comunque assistere alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
Il parere della Commissione è comunicato alla parte.
Nel caso di variazione del Regolamento Comunale per la istituzione ed il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio e per i procedimenti di VAS, le norme del presente articolo s'intendono automaticamente integrate con quelle del nuovo Regolamento che prevalgono sulle precedenti.

**1.1.4. Coordinamento fra SUE, SUAP e altri Settori dell'Ente**

Al servizio SUAP competono in via esclusiva e diretta tutti i procedimenti inerenti attività produttive, comprendendo gli adempimenti in materia edilizia e amministrativa, secondo la normativa vigente.
Al servizio SUE competono in via esclusiva e diretta tutti i procedimenti non inerenti attività produttive, comprendendo gli adempimenti in materia edilizia, urbanistica, demaniale ed amministrativa, secondo la normativa vigente;
Tutte le domande e tutti gli atti inerenti attività produttive indirizzate erroneamente allo SUE, ad altri Uffici o genericamente all'Ente devono essere trasmesse dagli Uffici riceventi al SUAP entro giorni 5 dal ricevimento. Qualora atti e documenti, necessari agli adempimenti del SUAP, siano depositati presso il SUE o altri Servizi e Uffici dell'Ente questi sono tenuti a dare riscontro al SUAP, inviando anche copia della documentazione se ritenuta dal SUAP necessaria, entro dieci giorni dalla richiesta.
A domanda del SUAP, il SUE, la CLP e gli altri uffici e servizi dell'amministrazione forniscono i pareri e le istruttorie richiesti con la massima celerità possibile, rispettando i tempi procedimentali imposti dalla normativa di settore.

**1.1.5. Gestione telematica delle pratiche edilizie**

La modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie è la norma. Le specifiche tecniche degli elaborati progettuali, anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale, sono definite con apposito Regolamento Comunale.
Nelle more dell'approvazione del regolamento, a ciascuna istanza che comporti demolizioni di corpi di fabbrica esistenti o di parte di essi, ricostruzione di corpi di fabbrica demoliti o nuove costruzioni, in allegato al progetto, saranno trasmessi i file di progetto in formato pdf nativo. Il Responsabile del Settore Territorio, con propria determinazione dirigenziale, può modificare il formato richiesto per i file di progetto per adeguarlo alle necessità di aggiornamento della cartografia digitale comunale (SIT comunale).

## Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

**1.2.1 Certificato di destinazione urbanistica**

Il certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato nel rispetto delle disposizioni di legge statali o regionali in materia. Chiunque ha diritto a ottenere il rilascio del certificato. La richiesta di certificato di destinazione urbanistica può riguardare aree libere o già edificate, deve essere accompagnata da estratto di mappa e preferibilmente redatta su moduli forniti dal Comune. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato entro il termine previsto dall'art. 30 comma 3 del D.P.R. 380/2001 (30 gg.) e ha la validità prevista dalla predetta norma (un anno dalla data del rilascio) a meno che non intervengano variazioni agli strumenti urbanistici vigenti.

**1.2.2 Proroga, rinnovo, trasferimento dei titoli abilitativi**

A richiesta del titolare, a condizione che siano state formalmente comunicate al Comune la data di sospensione e ripresa dei lavori, i termini d'inizio e di ultimazione dei lavori saranno prorogati per cause di forza maggiore e per il tempo di incidenza dei fatti; sono riconosciute come tali, e danno quindi diritto alla proroga del termine di ultimazione, le seguenti fattispecie, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
− sequestro penale del cantiere;
− provvedimento di sospensione dei lavori;

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

− attivazione di concordato fallimentare o dichiarazione di fallimento dell'originario intestatario del titolo abilitativo in caso di acquisto del bene dalla curatela del fallimento;
− ritrovamenti archeologici cui consegua un blocco dei lavori da parte della competente Soprintendenza;
− impedimenti derivanti da eventi naturali eccezionali e imprevedibili;
− situazioni particolari in cui deve essere assicurata la prosecuzione di un servizio contemporaneamente all'esecuzione delle opere e ciò non fosse prevedibile al momento della richiesta del titolo abilitativo.

L'istanza di proroga sarà in ogni caso inoltrata prima della decadenza del titolo abilitativo unitamente alla documentazione comprovante i fatti avvenuti.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.P.R. 380/2001 il Dirigente del Settore Territorio, su istanza del titolare presentata prima della scadenza del titolo abilitativo, con provvedimento motivato, può concedere una proroga in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori. La proroga viene accordata senza tener conto della conformità del permesso di costruire alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della proroga stessa. La proroga avrà durata massima di un anno, reiterabile, su istanza motivata, per non più di due volte, fino a un massimo complessivo di tre anni.

Nel caso in cui non ricorrano tutti i presupposti sopra indicati, in luogo della proroga, il titolare può presentare istanza di rinnovo del titolo abilitativo in conformità alle norme vigenti al momento della richiesta.

Per la realizzazione della parte dei lavori non ultimata nel termine di validità del Permesso di Costruire dovrà essere richiesto nuovo permesso di costruire, a meno che i lavori medesimi non rientrino tra quelli realizzabili con SCIA o CILA.

Nel caso di rinnovo del Permesso di costruire, non sarà dovuto alcun contributo, salvo l'adeguamento di quanto già versato al maggiore contributo vigente al momento del rinnovo e commisurato solo per la parte ancora a realizzarsi. All'istanza deve essere allegata la relazione tecnica e gli elaborati descrittivi delle opere che ancora risultano da eseguire compreso un'adeguata documentazione fotografica. Il rinnovo è sempre subordinato alla verifica della conformità delle opere medesime alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento del rinnovo stesso.

Ai fini del rinnovo del titolo edilizio si considerano già assentite le superfici costruite in vigenza di precedenti norme regolamentari ove l'immobile risulti realizzato almeno per le parti strutturali (solai, pilastri e/o murature portanti e lastrico o tetto).

Per il trasferimento del titolo abilitativo, i successori o aventi causa del titolare, entro il termine di validità dello stesso, devono comunicare allo sportello unico per l'edilizia, per iscritto, la modifica dell'intestazione, allegando autocertificazione attestante l'avvenuto trasferimento della proprietà o del godimento e gli estremi del relativo atto o, in alternativa, fotocopia del documento con cui è avvenuto il trasferimento, redatto nelle forme di legge. Il trasferimento del titolo non comporta alcuna modificazione al contenuto del titolo abilitativo. Nel caso di permesso di costruire, verrà rilasciato un nuovo titolo recante l'intestatario subentrato, per il quale non sono dovuti nuovamente i diritti di segreteria ma saranno apposti i bolli come per legge.

**1.2.3 Sospensioni dell'uso e dichiarazioni di inagibilità**

Sono principi generali di salubrità e igiene degli edifici e condizioni essenziali di utilizzo degli immobili, ai sensi di legge:
− la sicurezza statica o antincendio dell'immobile o la sicurezza degli impianti;
− l'assenza di umidità nelle murature;
− la presenza di impianto smaltimento reflui;
− la presenza di regolari condizioni di approvvigionamento idrico ed energetico e di funzionamento dei relativi impianti.

Si definisce inabitabile/inagibile l'edificio o l'unità immobiliare per la quale venga a mancare almeno uno dei requisiti sopra elencati. In presenza di condizioni di inabitabilità o inagibilità degli immobili, anche quando sia stato in precedenza rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità o depositata la segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, il Responsabile del Settore Territorio, previa verifica dello stato dei luoghi, dichiara l'inagibilità dell'edificio o della parte di esso per la quale siano venuti a mancare i sopracitati requisiti e ne sospende l'uso fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità, salvo il potere Sindacale di cui l'art. 222 del R.D. 1265/1934.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

Per inefficienza degli impianti di risparmio energetico (art. 24 del D.P.R. 380/2001) obbligatori alla data di rilascio del certificato di agibilità o di deposito della segnalazione certificata di agibilità o per ragioni di ordine igienico diverse da quelle in precedenza elencate, il Responsabile del Settore Territorio, se del caso in accordo con i competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione della ASL, fissa un termine per l'adeguamento, trascorso inutilmente il quale, provvede alla sospensione d'uso dell'edificio o della parte di esso per la quale si siano verificate le condizioni suddette fino alla rimozione delle stesse.

**1.2.4 Contributo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazione**

Il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001 è determinato in base a tabelle parametriche approvate dal Consiglio Comunale ed aggiornate periodicamente nelle forme di legge. La riduzione o l'esonero dal versamento del contributo sono regolati dall'art. 17 del D.P.R.380/2001.

A richiesta del richiedente il titolo abilitativo, è consentita la rateizzazione del contributo in quattro rate di pari importo di cui la prima da versare entro la data di rilascio o dell'assunzione di efficacia del titolo stesso e le altre tre a cadenza semestrale a partire dalla detta data. In caso di ritardato versamento, per ciascuna rata saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 380/2001.

L'accoglimento dell'istanza di rateizzazione è subordinata all'effettivo versamento della prima rata e alla presentazione di un originale della polizza fideiussoria a favore del Comune di Melendugno di importo pari alla somma delle tre rate dovute maggiorata del 40% a garanzia delle eventuali sanzioni per ritardato pagamento. Tale garanzia può essere prestata, nei confronti degli Enti pubblici, da:

− Istituti di credito con Sede nel territorio della Comunità Europea;
− Compagnie Assicurative con Sede nel territorio della Comunità Europea;
− Intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo della Banca d'Italia di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993.

La garanzia finanziaria dovrà contenere le seguenti clausole:

− esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C. e sia ai termini di cui all'art. 1957 commi 1 e 2 C.C.;
− essere intestata a tutti i titolari della Pratica Edilizia, solidalmente responsabili;
− essere irrevocabile senza il consenso del Comune di Melendugno;
− essere valida fino a comunicazione di svincolo o liberatoria da parte del Comune di Melendugno;
− essere del tipo "a prima richiesta" del Comune di Melendugno.

In caso di variazione della titolarità della pratica edilizia, tutte le garanzie prestate relative alla pratica stessa dovranno essere volturate tramite presentazione di nuove garanzie finanziarie a nome del nuovo titolare oppure tramite apposita appendice di variazione del nominativo alle garanzie già presentate. Le nuove garanzie o l'appendice dovranno essere presentate contestualmente alla denuncia di variazione di titolarità.

Su motivata istanza del richiedente il titolo abilitativo, e previa deliberazione della Giunta Comunale, è consentita la rateizzazione del contributo di costruzione e delle relative sanzioni di competenza comunale, per le pratiche di sanatoria e di condono, con le stese modalità e termini dei permessi di costruire ordinari.

**1.2.5 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia**

Possono essere iniziate opere e interventi, senza il necessario titolo abilitativo, nei seguenti casi:

• opere e interventi da eseguire su ordinanza contingibile e urgente del Sindaco per la tutela della pubblica incolumità, emessa ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, ed alle opere eseguite in dipendenza di calamità naturali o avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale, in adempimento alle funzioni e compiti di cui all'art. 7 della L.R. n. 7 del 10.03.2014 ("Sistema regionale di protezione civile"). L'ordinanza del Sindaco potrà permettere, oltre alla eliminazione del pericolo, anche l'esecuzione delle opere di ricostruzione della parte di manufatto oggetto di ordinanza;

• opere e interventi che rivestano un carattere di assoluta necessità e urgenza e siano poste a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. In tal caso, entro tre giorni lavorativi dall'inizio delle opere, il proprietario o il titolare di un diritto reale dell'immobile comunica all'Autorità comunale la descrizione sommaria degli interventi e il nominativo, con relativa firma per accettazione, del tecnico abilitato all'esercizio della professione e responsabile dell'intervento ove necessario. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della comunicazione, il titolare dell'intervento deve integrarla con regolare richiesta di Permesso di Costruire, oppure con il deposito di SCIA in funzione del tipo di intervento ricorrente. In mancanza della presentazione della richiesta di Permesso di costruire ovvero in caso di mancato deposito della SCIA, le opere

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

sono considerate come eseguite in assenza di titolo e soggette alle procedure sanzionatorie ai sensi di legge. Nel caso di opere o interventi particolarmente estesi o complessi, il titolare dell'intervento può depositare elaborati grafici di massima, obbligatoriamente corredati di elaborati fotografici dello stato di fatto e, possibilmente, di quello iniziale riservandosi il deposito di elaborati di dettaglio entro i successivi sessanta giorni. A completa esecuzione delle opere devono essere presentati una relazione finale, i grafici aggiornati, la documentazione fotografica e le certificazioni relative all'intervento realizzato.

**1.2.6 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio**

Nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti, il Comune favorisce l'informazione sui procedimenti urbanistico-edilizi. In particolare, ai fini di migliorare la comunicazione col cittadino, facilitare l'accesso alle informazioni, incentivare l'erogazione di servizi per via telematica, il Comune promuove lo sviluppo e il potenziamento del Sistema informativo territoriale (Sit) quale prioritaria interfaccia per le attività urbanistico-edilizie. Le funzioni di informazione con modalità tradizionale sono attribuite al SUE che si raccorda con il SUAP per i procedimenti di competenza di quest'ultimo ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i.

Per la trasparenza del procedimento amministrativo:

• i Permessi di Costruire rilasciati, con specificazione del Titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire, sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;

• all'Albo Pretorio on-line viene affisso, mensilmente, l'elenco delle S.C.I.A. presentate, efficaci in quanto non sospese dal Comune.

Per l'accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si farà riferimento agli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 al Regolamento approvato con D.P.R. n. 184 del 2006 e al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di diritto di accesso civico, oltre che al Regolamento comunale per l'accesso agli atti.

## TITOLO II - DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

### Capo I - Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori

**2.1.1 Titoli abilitativi edilizi con più intestatari**

Tutte le dichiarazioni, comunicazioni e adempimenti previsti dal presente Regolamento, riguardanti titoli abilitativi intestati a più soggetti, dovranno essere sottoscritte da tutti gli intestatari.

**2.1.2 Comunicazione di inizio lavori e differimento**

Il titolare del permesso di costruire (PdC) deve comunicare al SUE, esclusivamente a mezzo di dichiarazione cartacea consegnata all'ufficio protocollo o telematicamente, la data presunta di inizio lavori.

Per i titoli abilitativi che non prevedono la comunicazione di inizio lavori, tutti i termini normativi e regolamentari saranno conteggiati a partire dalla data di efficacia del titolo abilitativo.

Qualora i lavori assentiti con PdC vengano posticipati rispetto alla data prevista, è facoltà del titolare di presentare una comunicazione di differimento dell'inizio lavori a nuova data, sempre entro i termini di legge.

Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, il titolare del PdC depositerà l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge e regolamentari per le costruzioni in zona sismica, se prevista.

Inoltre, indipendentemente dalla tipologia di titolo abilitativo, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, il committente trasmetterà al SUE la copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08 ed una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art.90 del medesimo decreto legislativo.

Con modalità analoghe alla comunicazione di inizio lavori, verranno trasmesse le comunicazioni relative a eventuali sospensioni e riprese dei lavori.

**2.1.3 Comunicazione dei soggetti coinvolti**

Contestualmente alla richiesta di PdC è fatto obbligo al titolare dell'istanza di comunicare, utilizzando l'apposito modello unificato, i dati anagrafici e la PEC del progettista dell'eventuale Responsabile dei lavori ex art. 89 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza del lavoro) e del coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione.

Per tutti gli altri soggetti coinvolti (impresa esecutrice, direttore dei lavori, progettisti delle strutture e di opere speciali e coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione e ogni altro soggetto coinvolto nel processo edilizio a norma delle vigenti disposizioni regolamentari o di legge), l'analoga comunicazione, sempre utilizzando l'apposito modello unificato, munita di accettazione dei soggetti interessati, potrà essere fatta unitamente alla dichiarazione di inizio lavori. Con la

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

stessa comunicazione, l'intestatario del titolo abilitativo può eleggere domicilio presso uno dei soggetti coinvolti per tutte le comunicazioni attinenti al procedimento.
Per i titoli abilitativi ad efficacia immediata (CILA, SCIA, ecc), i dati anagrafici e la PEC di tutti i soggetti coinvolti dovranno essere indicati alla presentazione del titolo, utilizzando sempre l'apposito modello unificato, unitamente all'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge e regolamentari per le costruzioni in zona sismica, se prevista.
La modifica di uno dei soggetti coinvolti dovrà essere preventivamente comunicata al SUE dall'intestatario del titolo abilitativo con le modalità indicate per la comunicazione di inizio lavori. La comunicazione recherà una descrizione puntuale dello stato dei lavori al momento della sostituzione e l'accettazione del soggetto subentrante.
Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo saranno effettuate con le stesse modalità indicate per la comunicazione di inizio lavori.
Nel caso prevengano al Comune dimissioni di uno dei soggetti coinvolti nella fase di esecuzione delle opere, il Responsabile del Settore Territorio ordinerà l'immediata sospensione dei lavori fino all'avvenuta comunicazione di sostituzione, qualora non contestuale.

**2.1.4 Comunicazione di fine lavori**

Entro sette giorni dall'ultimazione dei lavori, l'intestatario del titolo abilitativo ha l'obbligo di comunicarne la data al SUE, utilizzando l'apposito modello unificato, con le stesse modalità indicate per la comunicazione di inizio lavori. Nel caso di omessa comunicazione, farà fede la data dell'accertamento comunale.
Nell'ipotesi in cui i lavori non siano ultimati nel tempo di validità dell'atto abilitativo, la comunicazione di fine lavori dovrà essere ugualmente presentata alla scadenza del termine accompagnata da una relazione, con allegati elaborati grafici e fotografici, che attesti lo stato di esecuzione delle opere.

**2.1.5 Occupazione di suolo pubblico**

Quando l'esecuzione delle opere comporta l'occupazione temporanea o permanente di area pubblica o la manomissione di suolo o sottosuolo pubblico, l'intestatario del titolo abilitativo deve preventivamente richiedere al Comune la relativa formale autorizzazione con indicazione planimetrica dell'area relativa in scala adeguata. L'autorizzazione viene rilasciata secondo le norme comunali vigenti in materia.
Per salvaguardare gli utilizzi pubblici, nei casi di interruzioni delle lavorazioni o di mancato completamento dell'opera nei termini di validità del titolo edilizio, le occupazioni di suolo pubblico potranno protrarsi per un tempo non superiore a diciotto mesi a partire dalla data di fermo del cantiere, decorso il quale termine si dovrà procedere alla restituzione degli spazi all'uso pubblico previa effettuazione delle opere di ripristino eventualmente necessarie.
Fermo restando l'applicazione del Regolamento Comunale in materia di occupazioni di suolo pubblico, per gli edifici, è in ogni caso consentita l'occupazione permanente del sottosuolo dei marciapiedi per la realizzazione di intercapedini interrate, aerate da grate carrabili poste a livello della pavimentazione del marciapiede, purché dette intercapedini siano state riportate nei grafici del progetto approvato dell'edificio. La relativa tassazione non è dovuta qualora i marciapiedi interessati siano posti su aree cedute gratuitamente al Comune in attuazione delle previsioni di progetto e le intercapedini servano edifici realizzati in attuazione dello stesso progetto.
Può, inoltre, essere concessa, l'occupazione permanente di parti del marciapiede pubblico per la realizzazione di rampe e di ascensori/meccanismi esterni all'edificio per l'abbattimento di barriere architettoniche a condizione che:
a) non sia possibile l'inserimento all'interno dell'edificio;
b) non costituisca pericolo per la circolazione stradale;
c) gli spazi per il transito pedonale sul marciapiede rimangano idonei;
d) non siano violate le norme sulle distanze;
e) non si costituisca servitù di veduta su proprietà di terzi;
f) non vi sia un apprezzabile riduzione di veduta da proprietà di terzi.

**2.1.6 Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc.**

Qualora all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo V parte IV Dlgs 152/06, "CSC"), il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs 152/06 e smi) è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

In caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzioni, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro presenta, ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 81/2008, una notifica allo SPESAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) Area Nord dell'ASL di Lecce, quale Organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata anche in via telematica. Ai sensi dell'art. 256 dello stesso decreto, il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un Piano di Lavoro e ne invia copia all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, fatti salvi casi di urgenza.
Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, si concluda individuando come necessaria l'attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, il Committente dell'attività provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 per la bonifica bellica sistematica terrestre, emanata, a mente dell'art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017, dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio.
Il soggetto interessato una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell'Autorità Militare potrà dare mandato all'impresa specializzata, iscritta al relativo albo, incaricando imprese ai sensi del D.M. n. 82 del 11.05.2015 (G.U. Parte Prima del 26.06.2015), di avviare le attività di bonifica. L'impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli enti preposti, così come indicati nella Direttiva Tecnica, fra cui il Sindaco, la data di inizio, nonché l'elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM – Bonifica Campi Minati), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica.
Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistematica terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l'Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall'Autorità militare competente.
Al fine dell'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 54 del T.U.E.L., le comunicazioni relative all'inizio di attività di cui al presente articolo, anche laddove non espressamente previsto dalla normativa di settore, dovranno essere inviate al Sindaco con congruo anticipo, fatti salvi i casi d'urgenza.

## Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

### 2.2.1 Principi generali dell'esecuzione dei lavori

L'esecuzione delle opere deve avvenire nel rispetto del progetto così come assentito e degli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti direttamente da leggi e regolamenti, da convenzioni e atti d'obbligo, nonché dalle eventuali prescrizioni contenute nel titolo stesso. Particolari attenzioni dovranno essere poste in relazione a tutte le possibili forme di inquinamento dell'ambiente circostante e alla sicurezza degli operatori e dei soggetti terzi.

### 2.2.2 Punti fissi di linea e di livello

Il titolare del Permesso di Costruire, tramite il Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori deve richiedere il controllo sul terreno dei capisaldi planimetrici e altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione. La determinazione dei punti fissi e di livello va effettuata con apposito verbale in duplice esemplare redatto dall'ufficio comunale e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice.
Ove, entro quindici giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento non provveda all'invio dei tecnici comunali, il titolare del permesso di costruire può dare inizio ai lavori nel rispetto del progetto approvato, dell'eventuale piano urbanistico attuativo in cui l'edificio è ubicato e delle quote altimetriche di strade ed edifici esistenti.

### 2.2.3 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

In tutti i cantieri dove si eseguano opere edilizie soggette a permesso di costruire devono essere esibiti, a richiesta dell'autorità, il permesso di costruire con la copia degli elaborati di progetto vistata dal Responsabile del Settore Territorio e ogni altra documentazione eventualmente necessaria ai sensi di legge o del presente regolamento. Nel caso di titolo abilitativo formatosi a norma di legge (CILA, SCIA, ecc) dovrà essere esibita, a richiesta, copia della comunicazione o segnalazione con il timbro di avvenuto deposito.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

Il cantiere prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici deve essere recintato per tutta la sua durata. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, altezza di almeno ml. 2, risultare non trasparenti, stabili e ben ancorate al suolo, evitando la formazione di ristagni d'acqua. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso. La recinzione e, in particolare, gli angoli e le sporgenze delle stesse recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere provviste di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurno (bande bianche e rosse) e notturno (luci rosse) e, se del caso, di dispositivi rifrangenti ad integrazione dell'illuminazione stradale. Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica e ad assicurare il pubblico transito sul fronte strada e lungo i fronti prospicienti gli spazi pubblici, garantendo un adeguato passaggio pedonale a margine, protetto dalla caduta di materiale e utilizzabile anche dai portatori di disabilità motoria. Quando la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici o accessi a proprietà private deve essere consentito pronto e libero accesso, protetto dalla caduta accidentale di materiali, a tali servizi e alle dette proprietà. La recinzione provvisoria deve essere mantenuta in efficienza e in condizioni decorose per tutta la durata del cantiere.
L'Autorità comunale ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che, per tale uso, sia dovuto alcun corrispettivo.
L'area esterna alla recinzione deve essere mantenuta libera da materiali e rifiuti per tutta la durata dei lavori, eccezion fatta per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico se questi non sono possibili in aree predisposte all'interno del cantiere stesso.
I mezzi e le modalità di lavoro utilizzati durante tutta la durata del cantiere non devono arrecare alcun danno permanente, provvisorio o imbrattare parti di suolo altrui o pubbliche; pertanto, è assolutamente proibito il lavaggio di detti mezzi su aree pubbliche. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare inquinamento o contaminazione. Inoltre, i mezzi adoperati dovranno essere tali da evitare che il materiale si sparga durante il trasporto. Quando si verifichi un qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia della parte del suolo pubblico su cui si è verificato lo spargimento.
Durante le lavorazioni di cantiere dovranno essere utilizzati idonei strumenti per lo scarico dei materiali e adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare il sollevamento di polveri; in ogni caso i fronti dei ponteggi verso strada o altre proprietà pubbliche o private vanno chiusi con stuoie o graticci od altro mezzo, provvisti di opportune difese di trattenuta.
Le emissioni sonore dei cantieri edili dovranno essere contenute nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia di isolamento acustico richiamate nella parte prima del presente regolamento.
Nelle more della approvazione del Piano Comunale di zonizzazione acustica, le attività di cantiere che comportino l'utilizzo di macchinari e attrezzature rumorose non potranno svolgersi nei seguenti orari:
periodo invernale dalle 13:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 07:00
periodo estivo dalle 13:00 alle 16:00 e dalle 20:00 alle 07:00
il passaggio dal periodo estivo a quello invernale è definito dal passaggio dall'ora legale all'ora solare e viceversa.
Nel periodo dal 15 luglio al 30 agosto non potranno svolgersi attività edili rumorose.
Le fasce orario sopra individuate potranno essere modificate con apposita
Ordinanza Sindacale in caso di necessità.
Le attività disturbanti come in precedenza specificate che, per motivi straordinari, dovessero collocarsi in orari al di fuori delle predette fasce o periodi, dovranno essere preventivamente autorizzate.
Le attività di gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri dovrà avvenire in conformità alle disposizioni contenute nella parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, e della relativa disciplina regionale.

### 2.2.4 Cartelli di cantiere

Il cantiere deve essere provvisto di tabella ben visibile e di dimensioni adeguate con indicazione dell'opera, degli estremi del titolo abilitativo, dei nominativi del titolare, del progettista responsabile dell'intera opera e degli altri eventuali progettisti aventi specifiche responsabilità, del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza, dell'impresa esecutrice e quella installatrice degli impianti e del responsabile del cantiere se previsto. Per le opere pubbliche si rinvia alla normativa di settore. In mancanza, l'autorità preposta procederà ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001.
Inoltre dovrà essere "affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente" la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

### 2.2.5 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

Gli scavi all'interno del lotto di proprietà dovranno essere sempre eseguiti all'interno di una recinzione di cantiere; gli scavi in corso su suolo pubblico o di uso pubblico dovranno essere racchiusi con apposito recinto e convenientemente illuminati e segnalati durante le ore notturne. In ogni caso i lavori di scavo devono essere eseguiti in modo da impedire rovine e franamenti e da non compromettere la sicurezza degli edifici, delle infrastrutture e degl'impianti posti nelle vicinanze. I fronti di scavo, in presenza di suolo friabile, argilloso o che comunque non abbia una capacità di reggersi autonomamente a parete verticale, saranno realizzati con adeguata scarpa e/o contenuti con opere di sostegno (provvisionali o definitive), tali da non consentire la decompressione dei terreni limitrofi.

Per l'esecuzione di scavi che prevedano l'abbattimento della falda durante la fase di cantiere, dovrà esser presentato un piano di monitoraggio della sua piezometrica. Laddove non esistano punti per il suo rilievo (pozzi, piezometri) essi dovranno essere realizzati ex novo. Gli emungimenti previsti nel sottosuolo non dovranno innescare cedimenti nei terreni limitrofi, pertanto dovrà anche essere presentato un piano di monitoraggio degli edifici circostanti. Le specifiche tecniche (portate, abbassamenti ecc.) saranno contenute in apposita relazione geologica allegata alla pratica edilizia.

Gli emungimenti per l'abbattimento della falda non dovranno prolungarsi oltre la fase di cantiere. In caso contrario dovranno essere soggetti alla specifica disciplina di autorizzazione al prelievo e allo scarico di acque sotterranee.

Gli scavi non debbono inoltre impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi stradali e pubblici. L'eventuale indispensabile occupazione di tali aree dev'essere formalmente autorizzata a norma del vigente Regolamento Comunale.

Per la sicurezza degli operatori, si richiamano, in particolare, le norme contenute nel titolo IV, Capo II, Sezione III del D.lgs. n. 81/2008 (*T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro*).

La gestione dei materiali provenienti da opere di scavo dovrà essere conforme alle norme contenute nel D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 - *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo* e s.m.i.

Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi che possono determinare grave situazione igienico – sanitaria, devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione che saranno nel tempo ripetuti, secondo necessità. In ogni caso devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire l'igiene degli ambienti di vita circostanti, con particolare riferimento alle protezioni dalle polveri e dai rumori. Pertanto, nelle demolizioni è vietato gettare materiali, tanto dai ponti di servizio, quanto dalla sommità delle opere in corso di demolizione.

I materiali rimossi dovranno essere calati a mezzo di apposite apparecchiature, se del caso, evitando il sollevamento di polvere con opportune bagnature. Inoltre è proibito il rovesciamento a terra di interi blocchi di muratura.

Eventuali pozzi, di acqua bianca o nera, pozzetti dismessi, fosse settiche, fognature e canalizzazioni sotterranee dovranno essere preventivamente vuotati, disinfettati e, se conservati, riempiti totalmente con materiale arido inerte.

Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed in ordine a cura dei proprietari.

Per la sicurezza degli operatori, si richiamano le norme contenute nel titolo IV, Capo II, Sezione VIII del D.lgs. n. 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro). La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. In particolare, per la demolizione di manufatti di altezza superiore a 6 m o volume superiore a 500 mc, alla comunicazione di inizio lavori sarà allegato anche il programma delle demolizioni redatto ai sensi dell'art. 151, comma 2, del già richiamato D.Lgs. n. 81/2008 nel quale saranno esplicitate le precauzioni che saranno prese per evitare danni alle persone e agli edifici, infrastrutture e impianti posti nelle vicinanze.

Il deposito temporaneo e lo smaltimento del materiale di risulta proveniente da opere di demolizione saranno conformi alle norme contenute nella parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - *Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*.

In ogni caso, particolare attenzione dovrà essere prestata al rischio di incendio.

### 2.2.6 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

Ai sensi dell'art. 34, comma 2-ter, del D.P.R. 380/01, nel caso in cui le differenze tra le opere realizzate e le opere assentite non superino, in valore assoluto, le tolleranze (relative a volumi, superfici, altezze fabbricati, altezze interne dei locali, distanze e distacchi) indicate nel summenzionato articolo, non si ha difformità e non è richiesta variante.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

Nell'ambito di eventuali procedure di controllo da parte dell'Ufficio, le misure di cantiere saranno prese in contraddittorio con il direttore dei lavori.
Per i manufatti realizzati su terreno non uniforme e non uniformabile per particolari esigenze di tutela o di progetto (es. versanti, rocce affioranti, cordoni dunali, ecc.), con la comunicazione di fine lavori dovrà essere presentato un elaborato grafico, corredato da apposita relazione tecnica giustificativa, indicante il definitivo posizionamento altimetrico (da non intendersi quale variazione e/o traslazione dell'ubicazione del manufatto) degli stessi rispetto allo stato dei luoghi (non di progetto), nell'invarianza dei parametri edilizi assentiti (altezze, superfici e volumi), salvo le tolleranze di cui al primo periodo.

**2.2.7 Sicurezza e controllo nei cantieri - misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera**

In tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie (in qualunque materiale esse siano eseguite), elettriche, stradali, ferroviarie, idrauliche, idroelettriche, ecc. vanno rispettate le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni con particolare riferimento alle norme dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalle altre norme di settore vigenti. Sono tenuti all'osservanza di tali norme di prevenzione infortuni tutti coloro che esercitano le attività di cui sopra e, per quanto loro spetti e competa, ai direttori dei lavori, i preposti ed i lavoratori.
Oltre alle norme già citate, si richiamano espressamente:
a) le norme di prevenzione incendi e, in particolare, il Decreto del Ministero dell'Interno 10.03.1998 e smi – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
b) le responsabilità relative a danni a persone e cose sia pubbliche sia private;
c) l'obbligo da parte del costruttore di assicurare ai lavoratori idonei servizi igienici e forniture di acqua potabile.
In ogni lavoro devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a garantire l'incolumità non solo dei lavoratori addetti, ma anche degli altri cittadini e deve essere tutelato il pubblico interesse.

**2.2.8 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici**

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dei lavori, vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, l'impresa esecutrice deve immediatamente sospendere i lavori, per lasciare intatte le cose ritrovate dandone comunicazione all'intestatario del titolo abilitativo, al Direttore dei lavori nonché al Responsabile del Settore Territorio del Comune che, a sua volta, richiederà l'intervento della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
Quando esistano motivi per ritenere probabile il ritrovamento di cose di interesse archeologico, storico o artistico, a richiesta della succitata Soprintendenza o del Responsabile del Settore Territorio, il proprietario dell'area interessata, prima che siano avviate le verifiche di cui all'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.004, può produrre una relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, così come prevista dall'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, per dimostrare l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Sull'esito finale si pronuncia la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente su richiesta del Responsabile del Settore Territorio.
Sono in ogni caso applicabili le norme in materia contenute nel D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

**2.2.9 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori**

Ove per l'esecuzione di opere edilizie sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo pubblico, l'interessato allegherà all'apposita domanda un'adeguata documentazione fotografica attestante con chiarezza lo stato dei luoghi preesistente all'occupazione o alla manutenzione.
Al termine dei lavori la sede stradale e ogni altro spazio ed ogni manufatto manomesso dovranno essere prontamente ripristinati.
Il Responsabile dell'UTC può sospendere il cantiere nel caso in cui la manomissione dell'area pubblica prospicente lo stesso costituisca un pericolo per il transito di persone e veicoli, o per l'ordinaria veicolazione delle acque piovane.
Qualora sia stata autorizzata l'occupazione di suolo pubblico, la rimessa in pristino deve essere effettuata allo scadere della concessione dell'occupazione del suolo, salvo rinnovo, in conformità alla situazione preesistente al momento dell'occupazione. Il Responsabile del Settore Territorio del

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

Comune, qualora vi sia un rilevante interesse pubblico, può richiedere la rimessa in pristino anche nel caso di prolungata sospensione dei lavori.
Qualora sia previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, è facoltà del predetto Responsabile richiedere una cauzione in forma di polizza fideiussoria per l'importo presunto dei lavori di messa in pristino.

## TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

### Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio

**3.1.1 Requisiti prestazionali degli edifici**

Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata.
A tal fine le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate nel rispetto dei requisiti prestazionali fondamentali previsti dalla normativa vigente in ordine alla resistenza meccanica e stabilità, alla sicurezza in caso di incendio, all'igiene, salute e ambiente, alla protezione contro il rumore, al risparmio energetico e ritenzione del calore, all'uso sostenibile delle risorse naturali.

**3.1.2 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale**

Per gli edifici residenziali e commerciali (compresi gli uffici e studi professionali), il requisito prestazionale relativo a "igiene e salute" s'intende conseguito quando, sono soddisfatte, con le seguenti specificazioni, le prescrizioni del D.Min. Sanità del 05.07.1975 per i locali d'abitazione (vedasi anche artt. 18, 19 e 20 della Legge 166 del 27.05.1975), quelle dell'allegato IV del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 per i luoghi di lavoro e del Regolamento Regione d'Igiene e Sanità Pubblica e gli ulteriori seguenti requisiti:

**3.1.2.1** Qualità dell'abitare: configurazione degli spazi.

a) Altezza netta minima dei locali

Per quelli cosiddetti abitabili (camere da letto, cucine abitabili, soggiorni, ecc.) è fissata a 2,70 m; per i vani accessori in genere: corridoi, ingressi e disimpegni in genere, ripostigli, bagni e antibagni, lavanderie, cabine di cottura e cucinini (non comprendenti cioè la zona pranzo), tale altezza può essere ridotta a 2,40 m.
Per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione), qualora il progetto garantisca, in relazione al numero degli occupanti, condizioni igienico-sanitarie globali dell'alloggio migliori di quelle preesistenti attraverso un aumento globale della superficie dei vani abitabili (camere da letto, cucine abitabili, soggiorni, ecc..), ferme restando le relative condizioni di illuminazione e aerazione previste dal presente regolamento, in deroga al D.M. 05.07.1975, gli ambienti destinati ad usi accessori, ottenuti mediante la costruzione di soppalchi, possono avere altezza netta minima pari a 2,10 ml (nel caso di copertura voltata viene considerata al colmo dell'intradosso della volta). Se il vano ottenuto con il soppalco ha comunicazione di aria e luce con il vano sottostante, la zona soppalcata del vano su cui si affaccia deve avere superficie non maggiore del 65% di quella totale e la zona non soppalcata deve avere volume reale non inferiore a 35 mc e larghezza del lato più corto minimo di 2,00 m. I vani ottenuti possono essere destinati a vani abitabili a condizione che l'altezza netta del vano sia di almeno 2,40 m.
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone A e B, ove consentiti, i piani attuativi comunque denominati possono derogare alle norme del presente regolamento.
L'altezza netta minima in corrispondenza di scale interne è fissata a 2,10 m.
Ai fini del presente articolo, per coperture non piane, va calcolata l'altezza media di compenso del volume: per vani coperti da falde triangolari si calcola pari a quella dell'imposta più il 50% della monta; per vani coperti da volte viene considerata come "altezza" quella che scaturisce dalla somma dell'altezza dell'imposta di volta maggiorata di un terzo dell'altezza compresa tra l'imposta di volta stessa e il suo estradosso solare strutturale, , secondo quanto previsto dalla L.R. 27.10.2009 n. 26.

b) Rapporti dimensionali degli ambienti.

Le camere da letto debbono avere il lato minore non inferiore a m 2,40 se singole e m 3,00 se doppie. Le cucine abitabili (dotate cioè di spazio pranzo) devono avere una superficie minima di 9

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

mq. In ogni caso, per interventi su edifici esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione, è consentita la conservazione degli ambienti con superficie inferiore ai minimi prescritti dal presente regolamento purché non in contrasto con la vigente normativa sulla tutela della salute.

**3.1.2.2** Qualità dell'abitare: distribuzione e destinazione degli spazi.

I servizi igienici non possono comunicare direttamente con i locali soggiorno, sala da pranzo e cucina; è consentita la comunicazione attraverso un locale antibagno.

Negli edifici unifamiliari e in quelli ad essi tipologicamente assimilabili (ville bi-trifamiliari e case a schiera), ubicati in zone non sottoposte a rischio idrogeologico, gli ambienti a piano seminterrato, collegati attraverso scala interna all'unità immobiliare di piano rialzato, possono essere destinati alla funzione abitativa, con esclusione delle camere da letto, a condizione inderogabile che i locali abitabili (cucine abitabili, soggiorni, ecc.,) rispettino i requisiti dimensionali previsti dalle norme sovraordinate e dal presente regolamento, siano dotati di finestre apribili, con punto di comando ad altezza d'uomo, aventi altezza (da davanzale ad architrave) non inferiore a 60 cm e superficie almeno pari a ad 1/8 della superficie del vano e che siano protetti perimetralmente da intercapedine aerata o confinanti con locali destinati ad altra funzione (box auto, depositi, ecc.), o con altri sistemi che ne garantiscano la salubrità.

**3.1.2.3** Qualità dell'abitare: aerazione e illuminazione

Ai fini del rispetto dei requisiti normativi riguardanti l'aerazione e l'illuminazione degli ambienti d'abitazione, possono essere conteggiati anche i lucernai, rispettivamente apribili e fissi, per un massimo del 50% della superficie richiesta.

I requisiti di illuminazione e aerazione si intendono soddisfatti anche nel caso in cui le finestre si affaccino su verande provviste di chiusure vetrate apribili per una superficie non inferiore a 1/8 della somma delle superfici utili del locale principale e di quella della veranda e comunque non inferiori al 30% della superficie di pavimento della veranda. La presente norma non si applica ai bagni per i quali, in questo caso, dovrà prevedersi un sistema di aerazione forzata comunicante direttamente all'esterno.

Sono ammessi cucinini (privi cioè di spazio pranzo) di superficie inferiore a 9 mq a condizione che siano dotati di finestra apribile di superficie non inferiore a 1,00 mq. Sono inoltre ammesse cabine di cottura prive di aerazione naturale purché dotate di idoneo impianto di aspirazione forzata di fumi e vapori e connesse ad uno spazio pranzo o soggiorno, dotato di idonea aerazione naturale, con un varco, anche dotato di porta, di larghezza almeno pari a 1,40 m.

I bagni, se non dotati di un idoneo sistema di aerazione artificiale, devono avere una finestra apribile di superficie non inferiore a 1/10 di quella del locale, con un minimo di 0,40 mq. Per i bagni ciechi, l'aerazione artificiale può essere ottenuta mediante un impianto di ventilazione forzata che assicuri un coefficiente di ricambio minimo di 5 volumi/ora o utilizzando una canna di ventilazione di sezione adeguata, anche del tipo shunt, che sfoci sul lastrico o comunque all'esterno.

Limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) su edifici esistenti nelle zone omogenee A e B/1 e B/2 dello strumento urbanistico generale oppure su edifici costruiti antecedentemente ad agosto 1967 per le altre zone del territorio, è applicabile la norma contenuta nel primo comma dell'art. 6 del D.M. 05.07.1975: se le caratteristiche tipologiche dell'alloggio non consentono di fruire di ventilazione naturale in alcuni ambienti o di raggiungere appieno il requisito richiesto, si potrà ricorrere a idonei sistemi di ventilazione meccanica immettendo aria captata direttamente dall'esterno. In tal caso l'illuminazione naturale potrà avvenire anche da aperture vetrate su altri vani a condizione che la superficie vetrata sia non inferiore ad 1/8 della superficie del vano illuminato indirettamente e che la superficie vetrata del vano dotato di illuminazione diretta sia non inferiore ad 1/10 della somma delle superfici di entrambi i vani.

Le norme derogatorie di cui al presente punto si applicano anche al caso in cui il raggiungimento del livello prestazionale ordinario in materia di illuminazione e aerazione richieda interventi contrastanti con gli obiettivi di tutela e conservazione di edifici soggetti a vincoli di interesse storico o paesaggistico a norma del vigente P.P.T.R. o dello strumento urbanistico generale o di piani attuativi comunque denominati. In tal caso si potranno comunque conseguire livelli prestazionali ridotti fino al 50% rispetto a quelli standard adottando, a supporto, un idoneo impianto di immissione/estrazione dell'aria.

Le circostanze che giustificano l'applicazione delle norme derogatorie del presente punto dovranno risultare da circostanziata relazione asseverata dal progettista, allegata agli atti progettuali depositati in Comune per il perfezionamento del titolo edilizio.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

Per l'areazione ed illuminazione da pozzi luce e/o chiostrine si applica quanto previsto al punto 3.6.6.

**3.1.2.4** Uffici, studi professionali e locali commerciali.

Fatte salve eventuali normative di settore maggiormente restrittive aventi natura cogente, sono prescritti gli ulteriori seguenti requisiti:

*Altezza netta minima.*

I locali destinati ad ufficio e a studi professionali (con esclusione dei locali accessori) e la zona vendita dei locali commerciali, se ubicati a piano terra, devono avere, di norma, un'altezza netta minima di 3,00 m; l'altezza netta minima è, invece, pari a 2,70 m se i locali sono posti a piano rialzato o ai piani superiori.

Per i locali accessori l'altezza minima è fissata in m 2,40.

Eventuali deroghe ai requisiti dei luoghi di lavoro, a seguito di motivata istanza, saranno rilasciate dall'Organo di Vigilanza competente per territorio ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 81/08. Inoltre, per quanto attiene le attività ubicate nei "Centri Storici" si rimanda agli atti di indirizzo elaborati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce in data 17/11/2011: "Caratteristiche strutturali dei fabbricati e dei locali ad uso non residenziale nei centri storici"

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone A e B, i piani attuativi comunque denominati possono derogare alle norme del presente regolamento con prescrizioni puntuali.

L'altezza netta minima in corrispondenza di scale interne è fissata a 2,10 m.

Ai fini del presente articolo, per coperture non piane, va calcolata l'altezza media di compenso del volume: per vani coperti da falde triangolari si calcola pari a quella dell'imposta più il 50% della monta; per vani coperti da volte si calcola pari a quella dell'imposta più l'80% della monta.

*Distribuzione e destinazione degli spazi.*

I servizi igienici non possono comunicare direttamente con i locali destinati ad uffici, studi professionali (destinati a ricevere il pubblico), zone di vendita e zone di preparazione e somministrazione di cibi e bevande dei locali commerciali; è consentita la comunicazione attraverso un locale antibagno che, nel caso di separazione con zone di preparazione e somministrazione di cibi e bevande, dovrà essere dotato di autonomo impianto di ventilazione forzata.

I locali a piano interrato e seminterrato possono essere destinati alle attività di cui al presente articolo a condizione che il titolare dell'attività ottenga l'autorizzazione prevista dal comma 3 dell'art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008 rilasciata dallo SPESAL della ASL, quale Organo di vigilanza, tenuto conto anche degli atti di indirizzo "Autorizzazione all'utilizzo lavorativo dei locali sotterranei o seminterrati", approvati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL in data 27/9/2016.

*Aerazione e illuminazione*.

I locali destinati ad ufficio e a studi professionali (con esclusione dei locali accessori) e la sola zona vendita dei locali commerciali devono essere dotati di aerazione e illuminazione naturale diretta da spazi esterni e devono essere provvisti di infissi apribili tali da consentire un'uniforme distribuzione della luce e dell'aria nell'ambiente. Le superfici d'illuminazione e d'aerazione naturale richieste per soddisfare questo requisito sono precisate, per le varie attività, nei regolamenti di settore ivi incluso il Regolamento di Igiene e Sanità (in mancanza, valgono le norme per le abitazioni). A tal fine possono essere conteggiati anche i lucernai, rispettivamente apribili e fissi, per un massimo del 50% della superficie richiesta. Sono, in ogni caso ammessi, i bagni ciechi, purché dotati di adeguato impianto di ventilazione artificiale conforme alle norme in precedenza dettate per i locali d'abitazione.

Per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) su edifici esistenti nelle zone omogenee A e B dello strumento urbanistico generale oppure costruiti antecedentemente ad agosto 1967 per le altre zone del territorio, a seguito di motivata istanza di deroga, previo parere della competente ASL in merito alla sussistenza di complessivi idonei requisiti igienico – sanitari degli ambienti, a seguito della costruzione di soppalchi o di piani aggiunti, potranno essere autorizzati interventi che prevedano adeguate misure sostitutive dell'illuminazione e ventilazione naturale.

Per l'aerazione e illuminazione da spazi interni agli edifici, valgono le norme dettate per le abitazioni.

**3.1.3 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici**

Al fine di assicurare una corretta funzionalità degli edifici, oltre a quanto in precedenza elencato e fatte salve eventuali norme di settore maggiormente restrittive, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di dettaglio.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

**3.1.3.1** Edifici destinati ad abitazioni – uffici – studi professionali – commercio di dettaglio.
Le rampe delle scale avranno pedate consecutive in numero non superiore a 15 e alzate non superiori a 17 cm. La profondità del pianerottolo di riposo sarà pari alla larghezza delle rampe con un minimo di 1,20 m. La profondità di quelli di piano non sarà inferiore a 1,50 m indipendentemente dal fatto che essi costituiscano o meno piattaforma di distribuzione davanti all'ascensore. La larghezza delle rampe dovrà essere non inferiore a 1,20 mt.
Le norme di cui al precedente periodo non si applicano a scale di accesso ai lastrici solari e ai vani tecnici e a scale che non costituiscano parte comune e non siano d'uso pubblico; in quest'ultimo caso l'alzata non potrà essere comunque superiore a 20 cm, la profondità dei pianerottoli di riposo non potrà essere inferiore alla larghezza delle rampe e la profondità dei pianerottoli di piano non potrà essere inferiore a 1,20 m o a 1,50 m se costituiscono piattaforma di distribuzione di ascensori o piattaforme elevatrici.
È consentita la deroga alle norme del presente punto per ricostruzione di scale esistenti o per l'inserimento di impianti elevatori in edifici esistenti, qualora, per ragioni di spazio, non fosse possibile l'adeguamento. In ogni caso la larghezza delle rampe delle scale non potrà essere inferiore ad 80 cm.
I corridoi di disimpegno devono avere larghezza minima netta pari a 1,20 m.
Fanno eccezioni i corridoi a servizio esclusivo di cantine, vani tecnici, ecc. per i quali la larghezza minima è demandata alla scelta progettuale fatto salvo il rispetto di eventuali normative di settore.
È ammessa la presenza di sporgenze localizzate che riducano la larghezza a non meno di 1,00 m.
Per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) su edifici esistenti nelle zone omogenee A e B/1 e B/2 dello strumento urbanistico generale o costruiti antecedentemente ad agosto 1967 per le altre zone del territorio, tale larghezza può essere ridotta a 1,00 m.
In tutti gli spazi accessibili (camminamenti a piano terra, balconi, verande, bow-window e simili), gli arretramenti della muratura rispetto al filo di facciata dovranno avere una larghezza non inferiore alla profondità.
La chiusura stabile, anche parziale, di balconi, pensiline, logge/loggiati e tettoie posti sui lati degli edifici prospicienti le pubbliche vie è rigorosamente vietata con la sola eccezione di tende invernali a rullo (anti-pioggia e anti-vento), salvo che l'intervento non riguardi la riconfigurazione architettonica del prospetto dell'intero fabbricato. La chiusura stabile con infissi vetrati scorrevoli è invece consentita per balconi, pensiline, logge/loggiati che non prospettino sulle pubbliche strade e che non abbiano funzioni di vani con autonoma destinazione. In ogni caso dovranno sempre essere verificate le condizioni di aerazione a cui i vani e le verande così ottenute si riferiscono e le norme relative alle distanze e alle altezze degli edifici.
È consentita la realizzazione, su balconi, scoperti, terrazze, lastrici e simili, di strutture a giorno (pergolati) formate da tralicci e graticciati di ogni forma, salva l'acquisizione dei prescritti pareri; al fine di creare una zona d'ombra, fra gli elementi del graticcio è ammessa esclusivamente la presenza di teli, reti ombreggianti, cannicci e simili di colore in tono con quello della facciata o del tutto simile a quello di altre strutture analoghe già esistenti sull'edificio. Tali strutture possono essere fisse o mobili e comunque devono rispondere rigidamente al requisito fondamentale di non possedere perimetrazioni chiuse (fatte salve le murature perimetrali dell'edificio o di confine); gli eventuali pilastri o elementi verticali di sostegno dovranno distare almeno 75 cm dal limite di proprietà degli edifici confinanti e il pergolato non potrà sporgere rispetto al filo dell'area pertinenziale che copre.
E' altresì consentita, esclusivamente a copertura di balconi e terrazze, la realizzazione di pergotende (struttura leggera a sostegno di tenda scorrevole, priva di copertura fissa, formata da elementi verticali, su una o due file ed elementi soprastanti inclinati, curvi od orizzontali). Esse dovranno avere copertura retrattile (che si impacchetta cioè su uno o più lati) in teli di colore in tono con quello della facciata o del tutto simile a quello di altre strutture analoghe già esistenti sull'edificio, altezza massima di 3,00 m, altezza minima di 2,40 m, e distare almeno 75 cm dal limite di proprietà delle unità immobiliari confinanti sul piano e non potranno sporgere rispetto al filo dell'area pertinenziale che coprono. Nel caso non coprano balconi o terrazze sono da considerarsi "gazebo" e, pertanto, soggetti alle relative norme contenute nel presente regolamento.
Nel rispetto delle norme sulle distanze fra i fabbricati e dai fondi confinanti e dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale, afferenti alla zona omogenea di intervento, è consentita, a copertura di spazi esterni direttamente accessibili dall'unità immobiliare, la realizzazione di tettoie, anche con coperture costituite da pannelli fotovoltaici. La tettoia non potrà sporgere oltre 50 cm rispetto al filo dell'area pertinenziale che copre.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

Le tettoie, le zone d'ombra e/o i porticati annesse alle costruzioni in zona agricola non dovranno superare il 50% (cinquanta per cento) della superficie coperta dalla costruzione. Il rapporto tra superficie coperta della costruzione e tettoie, zone d'ombra e/o porticati potrà essere derogato nel caso in cui tali manufatti siano di pertinenza di pajare, lamie o manufatti in pietra tradizionali comunque denominati. In ogni caso la superficie delle pertinenze non potrà essere superiore a quella lorda occupata dal manufatto cui accedono.
Per tutti gli elementi previsti dal presente punto, ubicati nelle zone A, fatti salvi i pareri previsti dalle vigenti norme di tutela, le strutture dovranno essere realizzate con materiali compatibili con il contesto di riferimento e gli elementi ombreggianti saranno costituiti esclusivamente da teli di colore chiaro; nelle zone A, l'uso di pannelli fotovoltaici è consentito solo se integrati all'estradosso delle coperture in legno e se non visibili da spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio e comunque la potenza di picco non potrà essere superiore a 6 kW per unità immobiliare.
Per l'accesso ai volumi tecnici, valgono le seguenti prescrizioni:
− se previsti a servizio di case unifamiliari e simili (ville bi-trifamiliari, case a schiera, ecc.) o su aree di pertinenza di singole unità immobiliari, l'accesso ai volumi tecnici deve essere assicurato dall'esterno dell'abitazione;
− se previsti sui lastrici solari dei fabbricati, ai vani tecnici non possono attribuirsi aree esterne di pertinenza di proprietà esclusiva (se vi è condominio) e l'accesso deve avvenire esclusivamente dal vano scala o da area comune (se vi è condomino).
**3.1.3.2** Edifici destinati ad altri usi.
Le caratteristiche costruttive e funzionali da rispettare sono quelle derivanti dall'applicazione delle normative specifiche di settore. Si adotteranno, in quanto applicabili, le prescrizioni del precedente articolo.
È consentito, previa comunicazione ai sensi dell'art. 6-bis del DPR 380/2001, l'uso temporaneo di manufatti esistenti a fini commerciali, ricettivi e per servizi per il turismo e agriturismo, per un periodo non superiore a novanta giorni all'anno, a condizione che il carico urbanistico temporaneo indotto dal differente uso sia recuperato all'interno dei manufatti o dell'area di pertinenza degli stessi. L'uso temporaneo a scopi commerciali, ricettivi e per servizi per il turismo e agriturismo deve essere congruamente motivato.
È altresì consentita, previa comunicazione ai sensi dell'art. 6 bis del DPR 380/2001, l'installazione di manufatti leggeri, con superficie massima di mq 30 e per una durata massima di giorni novanta all'anno, con destinazione commerciale e servizi per il turismo e agriturismo.
L'uso temporaneo dei manufatti esistenti, nonché l'installazione dei manufatti leggeri, deve essere conforme alla disciplina igienico sanitaria e della sicurezza del lavoro.
**3.1.3.3** Norme di dettaglio riguardanti gli interventi pertinenziali.
Non sono da considerare come nuove costruzioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto e.6) del D.P.R. 380/2001 e, pertanto, i relativi volumi e superfici non sono computabili ai fini del calcolo delle quantità edificabili, le costruzioni pertinenziali a condizione che:
− devono essere pertinenza di un edificio preesistente edificato legittimamente ed essere ubicati nel medesimo lotto, pertanto non possono essere ceduti separatamente dall'edificio principale, al quale sono connessi da vincolo di pertinenzialità;
− la volumetria complessiva non può superare il 20% del volume dell'edificio principale o dell'unità immobiliare che abbia proprietà esclusiva dell'area su cui realizzare la pertinenza. Questa prescrizione si applica al volume complessivo di tutte le costruzioni pertinenziali presenti sul lotto;
− costituiscono un servizio al fabbricato principale e non un ampliamento per cui non possono avere accesso diretto da esso;
− non devono avere accesso esclusivo dalla pubblica via;
− non devono avere allaccio autonomo alla fognatura, alle utenze idrica ed elettrica e non possono essere autonomamente allacciati alla rete gas o essere dotati di impianto di riscaldamento di qualsiasi natura;
− devono essere realizzati e collocati in modo da non pregiudicare il decoro del bene principale rispettandone le caratteristiche estetiche. Se collocati in zona omogenea A, fermo restando il conseguimento dei pareri previsti dalle vigenti normative di tutela, dovranno essere realizzati con le medesime caratteristiche costruttive dell'immobile cui accedono;
− devono rispettare le norme sulle distanze. Tettoie e gazebo potranno essere addossati agli edifici e la volumetria complessiva non può superare il 30% del volume dell'edificio principale o dell'unità immobiliare che abbia proprietà esclusiva dell'area su cui realizzare la pertinenza;

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

- nel caso dei volumi tecnici devono essere realizzati conformi alla definizione della circolare Min. LL.PP. n.2474 del 31/01/1973 – *Definizione dei volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici*.

Per gli edifici residenziali e a destinazione turistico ricettiva, sono da considerarsi costruzioni pertinenziali i manufatti per ricovero attrezzi da giardino posti negli spazi pertinenziali scoperti delle abitazioni, i "gazebo", le tettoie, anche per ricovero di autovetture, bici e moto, con le seguenti caratteristiche:

a) manufatti per ricovero attrezzi da giardino o legnaie:

− superficie lorda massima pari a mq 10,00;

− sporgenza massima della copertura: 20 cm;

− altezza massima esterna, misurata nel punto di massima altezza della copertura, non superiore a m 2,40;

− se possibile, installazione nel retro degli immobili.

b) Gazebo:

− E' ammessa la sporgenza massima di 20 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;

− è consentita la copertura con pergotende;

− la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici. Eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici, ove tecnicamente possibile;

− è consentita la chiusura perimetrale esclusivamente con tende invernali a rullo (anti-pioggia e anti-vento) del tipo trasparente;

− altezza massima esterna, misurata nel punto di massima altezza della copertura, non superiore a metri 2,60.

c) Tettoie anche per ricovero autovetture, bici e moto:

− È ammessa la sporgenza massima di 20 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;

− altezza massima esterna, misurata nel punto di massima altezza della copertura, non superiore a metri 2,50;

- con riferimento alle unità a destinazione residenziale, l'aggetto massimo sul fronte del fabbricato, qualora non isolate, non dovrà essere superiore a metri 4,00 da misurarsi a partire dal punto massimo di eventuali sporgenze quali balconi;

− la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici; eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici, ove tecnicamente possibile.

Per gli edifici ad *uso diverso da quello residenziale*, sono da considerarsi costruzioni pertinenziali le tettoie poste a protezione delle aree a parcheggio pertinenziale, le tettoie per ricovero carrelli nelle attività commerciali, le costruzioni per il controllo degli accessi al lotto, i piccoli vani destinati al carico, scarico e deposito temporaneo merci. Eventuali altre destinazioni sono soggette alla valutazione dell'autorità competente che, in relazione alla singola tipologia di attività e fermo restando il presupposto della pertinenzialità necessaria, potrà derogare alle norme generali in precedenza elencate.

a) Tettoie poste a protezione delle aree a parcheggio pertinenziale:

− la struttura potrà coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito;

− altezza massima esterna, misurata nel punto di massima altezza della copertura, non superiore a metri 2,50;

− sono consentite realizzazioni di tensostrutture;

− la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici. Eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici, ove tecnicamente possibile.

b) Tettoie per ricovero carrelli nelle attività commerciali:

− superficie massima coperta per tettoia pari a mq 10,00. È ammessa la sporgenza massima di 20 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;

− altezza massima esterna, misurata nel punto di massima altezza della copertura, non superiore a metri 2,60 circa;

− la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici. Eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici, ove tecnicamente possibile.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

c) Locali di controllo per l'accesso ai lotti:
− superficie massima coperta pari a mq 12,00. È ammessa la sporgenza massima di 50 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;
− altezza netta massima non superiore a metri 2,70;
− in deroga alle norme generali il locale può essere realizzato con strutture e chiusure perimetrali permanenti;
− la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici. Eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici, ove tecnicamente possibile;
− il locale può essere dotato di impianto di riscaldamento.
d) piccoli vani destinati al carico, scarico e deposito temporaneo merci:
− superficie massima coperta pari a mq 15,00. È ammessa la sporgenza massima di 50 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;
− altezza netta massima non superiore a metri 2,70;
− in deroga alle norme generali il locale può essere realizzato con strutture e chiusure perimetrali permanenti;
− la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici. Eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici, ove tecnicamente possibile;
− il locale può essere dotato di impianto di riscaldamento/refrigerazione.

**3.1.4. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale**

S'intende per flessibilità progettuale l'adozione di misure che favoriscano l'adattabilità di un edificio a usi diversi durante la sua esistenza. L'obiettivo di una progettazione flessibile non ha soltanto natura economica ma ha anche portata sociale poiché l'impatto ambientale di un intervento di demolizione e ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato da una ristrutturazione.
La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell'edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano d'ostacolo ad una riconversione dell'edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici.
I parametri prestazionali fondamentali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti:
− adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d'uso;
− adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie;
− evitare forme dei solai irregolari;
− utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma e la tipologia dell'edificio;
− dimensionare con larghezza i collegamenti verticali;
− utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (in cartongesso e simili);
− utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, sovradimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni;
− utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, false pareti e pavimenti sopraelevati;
− adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento posizionando le relative macchine sui lastrici solari;
− adottare per l'impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sotto-quadro per ogni zona.

**3.1.5. Incentivi finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.**

Fatti salvi gli ulteriori incentivi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali non aventi carattere discrezionale, per il conseguimento dell'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, si riconoscono i seguenti premi volumetrici e i corrispondenti aumenti di superficie.
**3.1.5.1** Legge Regionale n. 13 del 10.06.2008 - Norme per l'abitare sostenibile.
Sono integralmente recepite le modalità di calcolo di indici e parametri edilizi previsti dall'art. 11 della Legge Regionale n. 13/2008, con le limitazioni previste dallo stesso articolo, in quanto bonus volumetrici finalizzati agli obiettivi del presente articolo del Regolamento.
In conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 11.07.2017, ai fini dell'ottenimento del massimo incentivo del 10% previsto dall'art. 12 comma 1, lett. b) della L.R. n. 13/2008, è prescritto il raggiungimento almeno della classe 3 di prestazione (livello di sostenibilità

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

ambientale), determinata applicando il vigente sistema di valutazione di sostenibilità (*protocollo ITACA*).
Le deliberazioni di Giunta Regionale n. 3 del 16.01.2013 e n. 1147 del 11.07.2017 prevedono una graduazione degli incentivi, fissando la classe 2, determinata applicando il vigente sistema di valutazione di sostenibilità (*protocollo ITACA*), quale livello minimo di prestazione. Pertanto, alla predetta classe 2 si assegna un incentivo, sotto forma di bonus volumetrico o di corrispondente aumento della superficie, pari al 5%.
In conformità all'art. 1 della norma UNI/Pdr 13.0.2015, richiamata nel Protocollo ITACA Puglia 2017- Edifici non residenziali, allegato alla D.G.R. n. 1147/2017, nel caso di edifici con molteplici destinazioni d'uso deve essere condotta una valutazione combinata basata sulle diverse sezioni della prassi di riferimento per ognuna delle destinazioni d'uso presenti. Pertanto, per edifici misti, cioè con destinazioni residenziali e non residenziali (commerciale, scolastica, industriale, uffici e strutture ricettive) si procederà a due distinte valutazioni applicando, rispettivamente, i protocolli allegati alle D.G.R. nn. 3/2013 e 1147/2017. Gli incentivi previsti dal presente articolo del Regolamento si applicheranno distintamente alle due diverse destinazioni d'uso. È facoltà del richiedente limitare il conseguimento dell'incentivo ad una sola delle due destinazioni, rispettando soltanto il relativo protocollo.
In conformità alla L.R. n. 13/2008, i bonus volumetrici previsti dal presente articolo, determinano aumenti di superficie, valutati al netto delle murature (superficie netta).
In conformità alla norma UNI/Pdr 13.1.2015 e al protocollo ITACA allegato alla D.G.R. n. 1147/2017, gli incentivi di cui al presente articolo sono applicabili a interventi di nuova costruzione di edifici privati e di ristrutturazione importante (definita dall'art. 1.4.1. del Decreto Interministeriale 26.06.2015 sui requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche) di edifici pubblici e privati. Sono inoltre applicabili a interventi di ampliamento se tutti i criteri previsti dal *protocollo ITACA* possono applicarsi, in maniera autonoma, al solo volume d'ampliamento o se l'intervento d'ampliamento ricade nella definizione di ristrutturazione importante.
Gli incentivi di cui al presente articolo sono applicabili nel rispetto delle condizioni e limitazioni previste dall'art. 12 comma 2 della L.R. n. 13/2008.
Poiché gli incrementi volumetrici previsti dalla detta norma non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale, la collocazione dei volumi generati può derogare tutti gli indici e parametri urbanistici ed edilizi da esso previsti ad eccezione della distanza fra i fabbricati.
Gli incentivi previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti da altre norme della legislazione nazionale e regionale.
Con eventuale successivo Regolamento comunale, potranno essere concessi gli incentivi economici previsti dall'art. 12 comma 1, lett. a) della L.R. n. 13/2008.
**3.1.5.2.** Legge Regionale n. 14 del 30.07.2009 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale.
La Legge Regionale n. 14/2009 prevede, per il conseguimento dei premi volumetrici da essa previsti, il raggiungimento, per l'intero edificio, della classe 2 di prestazione (*livello di sostenibilità ambientale*), determinata applicando il vigente sistema di valutazione di sostenibilità (*protocollo ITACA*). Pertanto, nel caso di conseguimento della classe 3, ai premi volumetrici previsti dalla L.R. n. 14/2009, si sommeranno quelli previsti dalla L.R. n. 13/2008 (10% del volume pre-esistente).
**3.1.5.3.** Legge Regionale n. 21 del 29.07.2008 - Norme per la rigenerazione urbana.
Ai sensi dell'art. 7 ter della L.R. n. 21/2008, per interventi di riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali, è concesso, sotto le condizioni e limitazioni di cui allo stesso articolo, l'incremento volumetrico nella misura massima del 10%.
Ai sensi dell'art. 7 quater della L.R. 21/2008, per interventi di riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali, è concesso, sotto le condizioni e limitazioni di cui allo stesso articolo, l'incremento volumetrico nella misura massima del 5%.
Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dalla L.R. n. 13/2008 ma sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre norme dell'ordinamento nazionale e regionale, in quanto applicabili.
**3.1.5.4.** Norme comuni agli incentivi previsti dal Regolamento Edilizio
L'applicazione dell'incentivo resta subordinato alla verifica di compatibilità delle soluzioni adottate con i vincoli di tutela eventualmente incidenti sugli immobili oggetto d'intervento, con particolare riferimento agli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.
I premi volumetrici sono concessi a condizione che l'eventuale trasferimento dei conseguenti diritti edificatori, ai sensi dell'art. 2643 – punto 2bis) del codice civile, sia limitata a edifici di pari o superiore classe di prestazione (*livello di sostenibilità ambientale*), determinata, per entrambi gli

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

edifici, applicando il vigente sistema di valutazione di sostenibilità (*protocollo ITACA*). L'edificio ricevente dovrà comunque rispettare tutte le limitazioni e condizioni previste per il premio volumetrico trasferito.
Con eventuale successivo Regolamento comunale, potranno essere concessi incentivi economici, a carico della fiscalità comunale, per favorire interventi finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.

**3.1.6. Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon**

In attuazione della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016, come innovata dall'art. 25 della Legge Regionale n. 36 del 09.08.2017, i piani urbanistici attuativi dovranno essere corredati con apposita relazione, a firma congiunta dei progettisti del piano e di un dottore geologo (per la parte caratterizzante il suolo), che riporti un abaco dei materiali da costruzione da evitare e delle soluzioni costruttive da adottare per ridurre il rischio da Radon; tali soluzioni dovranno essere richiamate nelle norme tecniche d'attuazione del piano. Al fine di evitare inutili duplicazioni, la parte relativa alla caratterizzazione del suolo, con espresso riferimento alla problematica del Radon, potrà essere inserita anche nella relazione geologica prodotta per ottenere il parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001. In tal caso, la relazione sulle tecniche costruttive da adottare potrà essere a sola firma dei progettisti del piano.
Per le nuove costruzioni e per interventi di demolizione e ricostruzione, in attuazione delle previsioni dell'art. 3 comma 2 della L.R. 30/2016, il progetto edilizio sarà corredato di un'apposita relazione, a firma congiunta del progettista e di un dottore geologo (per la parte caratterizzante il suolo), contenente i dati richiesti dalla predetta norma. Per evitare inutili duplicazioni, la firma del geologo sulla relazione non è necessaria qualora le indicazioni della tipologia di suolo e sottosuolo, con espresso riferimento alla problematica del Radon, siano già state inserite nella relazione prevista dall'art. 93 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 e riprese dal progettista nella sua relazione e sempre che la relazione di cui all'art. 93 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 sia stata firmata anche da un dottore geologo e depositata presso lo Sportello Unico per la trasmissione agli uffici competenti.
Per i luoghi di lavoro si rimanda agli adempimenti previsti dal Capo III-bis del Decreto Legislativo n. 230 del 17.03.1995 e ss.mm.ii.
Al fine di ottenere un adeguato livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon, nella costruzione di nuovi edifici residenziali e non residenziali e in tutti gli interventi su edifici esistenti in cui sia previsto un rifacimento totale dell'orizzontamento a contatto con il suolo, si raccomanda l'adozione di una o più delle seguenti tecniche costruttive, atte a controllare la migrazione, l'ingresso e la permanenza di tale gas negli ambienti chiusi, fermo restando che sarà cura del progettista individuare le soluzioni che riterrà necessarie per conseguire il requisito di concentrazione previsto dalla legge regionale:
− sigillatura delle canalizzazioni verticali, crepe, giunti, impianti;
− pavimentazione delle cantine e/o impermeabilizzazione della pavimentazione esistente;
− ventilazione naturale o forzata del vespaio;
− ventilazione delle cantine e dei locali interrati non occupati;
− estrazione dell'aria da intercapedine sotto il pavimento;
− depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati sotto l'edificio;
− depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati esternamente all'edificio;
− ventilazione delle condutture di drenaggio;
− pressurizzazione del suolo sotto l'edificio;
− pressurizzazione dell'intero edificio;
− ventilazione naturale o forzata degli ambienti interni;
− ventilazione forzata degli ambienti interni con l'impiego di sistemi di climatizzazione e recupero del calore.

**3.1.7. Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")**

Si definisce dispositivo di aggancio o dispositivo di ancoraggio, l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio, destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto in conformità alla norma UNI EN 363, UNI EN 517, UNI EN 795, UNI 11578:2015 e le altre Norme Tecniche pertinenti in funzione della tipologia di sistema anticaduta previsto.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

Le norme del presente articolo si applicano agli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e in quelli in cui, comunque, si proceda all'integrale rifacimento dei manti superficiali *delle coperture a "tetto"*.
Le misure progettate ed installate ai sensi del presente regolamento devono poter essere utilizzate ai sensi degli articoli 15, 111 e 115 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo:
− i pergolati, i gazebi e simili e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo;
− le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
− le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri;
− coperture piane o a falda inclinata dotate di parapetto perimetrale o ringhiera continui conformi alla vigente normativa antinfortunistica in corrispondenza dei possibili punti di caduta.
Ai fini del presente articolo eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio sono assimilate a vuoti.
Le opere e i manufatti installati ai sensi del presente articolo, nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerate nelle verifiche di conformità urbanistico- edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile, l'altezza massima delle costruzioni, il rapporto di copertura e la distanza minima da confini e fasce di rispetto.
*Sui tetti, lastrici e spazi ad essi assimilabili* che rientrano nel campo d'applicazione del presente articolo, andranno installati dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati in modo permanente, conformi alla norma UNI 11578:2015. Se soggetti a corrosione, i dispositivi metallici devono essere protetti mediante adeguati trattamenti.
In allegato all'istanza per la formazione del titolo abilitativo edilizio sarà prodotto un elaborato, costituito da relazione e grafico in scala adeguata, a firma del coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione o del progettista se la figura del coordinatore non è prevista, che illustri dettagliatamente la soluzione adottata.
Qualora la conformazione della copertura o dei sistemi di ancoraggio subiscano significative modifiche in corso di esecuzione, un analogo elaborato, a firma del coordinatore alla sicurezza in fase d'esecuzione o del direttore dei lavori se la figura del coordinatore non è prevista, sarà allegato alla comunicazione di ultimazione dei lavori.
Nei casi di esclusione previsti dal presente articolo, l'elaborato sarà sostituito da una certificazione del progettista.
Le dichiarazioni di conformità dei dispositivi d'ancoraggio alla norma UNI 11578:2015, rilasciate dal produttore, se non già allegate alla relazione di cui al comma che precede, saranno presentate unitamente alla segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.

**3.1.8. Prescrizioni per le sale da gioco l'istallazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa**

Per le sale da gioco si confermano le prescrizioni contenute nell'art. 7 della Legge Regionale n. 43 del 13.12.2013 "*Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)*" integrate dalle seguenti disposizioni:
− l'elenco dei luoghi indicati al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 43/2013 è integrato dai seguenti: musei pubblici e cimitero;
− è vietata la localizzazione di sale da gioco in tutta la Zona omogenea A e nella Zona omogenea E del Piano Regolatore;
− i locali adibiti a sale giochi devono avere destinazione commerciale, artigianale e terziario;
− in nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi da gioco all'esterno dei locali;
− le vetrine dei locali devono essere trattate in modo che non sia visibile l'interno della sala.
L'apertura della "Sala da Gioco" deve comunque ottenere il parere favorevole del Comando di Polizia Locale Municipale.
Resta nella facoltà del Comune procedere alla formazione di un Regolamento Comunale sulle sale da gioco che disciplini compiutamente la materia.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

### 3.2.1. Strade

La realizzazione di strade carrabili dovrà avvenire nel rispetto delle norme tecniche e funzionali statali e regionali per la realizzazione della viabilità.

La segnaletica dev'essere, di regola, contenuta entro gli spazi appositamente destinati in sede di progettazione e, comunque, non deve alterare la struttura architettonica degli edifici né l'assetto dell'ambiente. Non sono ammesse scritte o "zebrature" a vernice dipinte sui muri; mentre è consentita l'applicazione di scritte, decorazioni e cartelli pubblicitari asportabili sui frontespizi nudi.

La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente e devono essere appositamente segnalate anche mediante apposizione di sbarre.

I soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:

a) alla pavimentazione;

b) alla manutenzione e pulizia;

c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;

d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;

e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;

f) all'illuminazione, nei casi previsti.

Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 6,00 m (al netto di eventuali marciapiedi), raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.

Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,00 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.

Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.

Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

### 3.2.2. Portici

Nelle zone in cui è prevista la edificazione su pilastri liberi (detta "a pilotis") i porticati che si vengono a formare sono spazi privati che devono essere decorosamente sistemati e mantenuti. L'altezza libera dei "pilotis" non potrà essere inferiore a m. 2,50.

Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti aperti.

L'altezza libera delle aree a "pilotis", aperte al pubblico passaggio, non potrà essere inferiore a m. 3,00. L'Autorità comunale, in sede di formazione del titolo abilitativo edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature, al fine della necessaria integrazione con gli spazi pubblici, così come disciplinati dal presente Regolamento.

Gli interventi manutentivi dei portici, seppur liberamente fruibili dal pubblico passaggio, sono a carico della proprietà degli stessi.

### 3.2.3. Piste ciclabili

Il comune favorisce e promuove la realizzazione di itinerari ciclabili in coerenza con le disposizioni della L.R. n. 1/2013.

In prossimità delle piazze e/o dei punti di sosta dei mezzi di trasporto di persone, pubblici e privati, sarà prevista e/o favorita la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito custodito di cicli, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di noleggio biciclette.

In sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi è obbligatorio individuare tracciati per connessioni viarie ciclabili.

Le piste ciclabili hanno le seguenti caratteristiche minime:

- nastro continuo con sezione minima per corsia pari a m. 1,50; tale larghezza è riducibile a 1,25 m. nel caso di tratti con due corsie contigue dello stesso ed opposto senso di marcia;

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

- per piste ciclabili in sede propria o per quelle su corsie riservate ubicate su percorsi pedonali o su marciapiedi la larghezza delle corsie ciclabili può essere eccezionalmente ridotta ad 1 m;
- nel caso siano ubicate nei tratti attigui alla viabilità ordinaria, oltre la banchina, i tracciati delle piste ciclabili devono essere separati dal piano viabile mediante elementi divisori non valicabili dalle autovetture, possibilmente di natura vegetale;
- la pavimentazione della pista ciclabile deve essere contraddistinta' (diversi colori e/o materiali) dalle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli e ai pedoni. In mancanza di tale diversificazione, la pista medesima dovrà essere provvista di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico. Per le piste ciclabili in area urbana va perseguita la continuità della rete e la sua integrazione con strade e sistemi del trasporto pubblico.

**3.2.4. Aree per parcheggio**

Le aree di parcheggio pubblico e/o private ad uso pubblico sono necessarie a soddisfare esigenze elementari di mobilità e di sosta all'interno del sistema urbano, nonché di sviluppo per il territorio. La localizzazione delle aree di parcheggio è definita dalla pianificazione urbanistica generale ed attuativa.

Nelle Marine, la Giunta Comunale, anche su istanza di privati, può individuare singole aree da destinare a parcheggi temporanei per il periodo estivo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona. L'allestimento dei parcheggi temporanei potrà avvenire previa acquisizione delle autorizzazioni, nulla osta e pareri, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente in relazione al progetto.

Il progetto dei parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico deve rispettare le prescrizioni e indicazioni del Codice della Strada e del regolamento di attuazione, nonché quanto previsto dalla normativa di settore.

Nella verifica della sussistenza delle aree a parcheggio, ai fini del rilascio del titolo edilizio, non è computata la messa a disposizione di aree non utilizzabili in concreto (ossia le porzioni di area che, pur esistenti, non sono utilizzabili, per forma o per le ridotte dimensioni, ovvero perché eccedenti un posto macchina standard, ma insufficienti per realizzarne un altro, ovvero infine per il difficile accesso).

I parcheggi pertinenziali necessari, secondo la legislazione vigente, delle residenze e delle attività produttive possono essere monetizzati in caso di immobili da ristrutturazione ubicati nelle zone omogenee A e B, ove sia oggettivamente non possibile –anche sotto il profilo economico rapportato all'intervento edilizio- recuperare nel lotto di intervento le aree a parcheggio, salva differente determinazione derogatoria da parte della Giunta Comunale, previa acquisizione del parere obbligatorio del Responsabile dell'UTC e del Comandante dei VV.UU.

Le superfici pavimentate inoltre dovranno garantire il recupero delle acque piovane.

A tale scopo si potrà prevedere la realizzazione di parti di pavimentazione realizzate con tecnologie drenanti.

Ai margini delle aree a parcheggio e delle aree a verde è raccomandata la realizzazione un reticolo di raccolta delle acque meteoriche da far confluire nella rete pluviale, secondo la normativa vigente.

**3.2.5. Piazze e aree pedonali**

Le strade, le piazze e il suolo pubblico o di uso pubblico in genere, devono avere una superficie idonea a facilitare l'accesso ed il transito pedonale e devono essere realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

I materiali e le modalità costruttive, in presenza di servizi nel sottosuolo, devono consentire lo svolgimento delle operazioni di ispezione e di ripristino, in modo semplice ed economico.

Le strade, le piazze e le aree pedonali in genere, devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche, al fine di evitare i ristagni d'acqua. A tale scopo si potrà prevedere la realizzazione di parti di pavimentazione realizzate con tecnologie drenanti.

I progetti devono garantire la possibilità di orientamento della persona mediante punti di riferimento riconoscibili e discriminabili fra loro.

Le vie di percorrenza devono essere evidenti e libere da ostacoli, ordinate e con struttura identificabile.

**3.2.6. Passaggi pedonali e marciapiedi**

Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,80 m, dislivello non superiore a 0,18 m e pendenza massima non superiore all'8%. Nelle zone di espansione e nelle aree di nuova urbanizzazione i marciapiedi devono essere realizzati, salvo diverse indicazioni specifiche, con le seguenti larghezze minime:
per vie larghe m.12: marciapiedi di m. 2,50;
per vie larghe m. 15: marciapiedi di m. 3,00
Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 8%.
In ogni caso, i marciapiedi devono garantire un libero passaggio tra fronte del fabbricato e/o delimitazione dello stesso ed eventuali elementi di arredo urbano (es. fioriere, aiuole, cestini per il pattume, griglie per biciclette, panchine, ecc.) e servizi di urbanizzazione (es. pali dell'illuminazione pubblica), di almeno 0,90 m. Nel centro storico, in cui è consentito il traffico veicolare ordinario, è consentita l'eliminazione dei marciapiedi rialzati che non abbiano le caratteristiche dimensionali prescritte nel presente capoverso.
Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Autorità Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché del Regolamento comunale sugli impianti pubblicitari.

**3.2.7. Passi carrai ed uscite per autorimesse**

L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
Per quanto attiene a dimensioni e distanze relative ai "passi carrabili" si fa riferimento al Regolamento comunale sulla Concessione di Passi carrabili.
Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata pubblica o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m e, comunque, di dimensioni tali da evitare intralcio e/o rallentamento al traffico.
L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni, ove ciò sia possibile in relazione all'esistenza di eventuali vincoli storico-monumentali-architettonici-paesaggistici.
Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi precedenti sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, l'Ufficio potrà richiedere adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità.
L'esecuzione dell'accesso carrabile e/o la sua rimozione in caso di rinuncia è posta a carico del richiedente ha l'obbligo di ripavimentare a proprie spese il suolo pubblico e di renderlo idoneo a sopportare il traffico che vi s'intende svolgere.

**3.2.8. Chioschi/dehors**

Per "dehor" si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, privato o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per ristoro all'aperto, annesso a locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e ricettivi.
I chioschi/dehors di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico o privato, sono consentiti quando non ostacolino la circolazione e non siano contrari al pubblico decoro.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

L'installazione di chioschi/dehors sarà disciplinata da apposito Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
In ogni caso, il collocamento dei chioschi/dehors su suolo pubblico ha di norma carattere provvisorio: l'autorizzazione può pertanto essere revocata quando ragioni di interesse pubblico lo richiedano.

**3.2.9. Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato**

Al fine di garantire uniformità nella fruizione generale, per gli spazi privati soggetti a servitù pubblica di passaggio sui fronti delle costruzioni ovvero circostanti a chioschi/dehors si applica la disciplina di cui agli articoli precedenti.
Pertanto le scelte relative a materiali e finiture devono essere effettuate secondo quanto previsto dal redigendo Regolamento comunale per l'occupazione degli spazi pubblico con tali strutture ed, in mancanza, d'intesa con l'Autorità comunale.
Gli oneri della manutenzione degli spazi privati soggetti a servitù pubblica di passaggio sono a carico dei proprietari anche se l'utilizzo è esteso al pubblico.

**3.2.10. Recinzioni**

I muri di recinzione, esposti in tutto od in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di cui alle NTA e quelle di decoro dettate per gli edifici.
In prossimità degli incroci stradali o delle curve cieche la vegetazione e le recinzioni debbono essere effettuate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare la sicurezza del traffico; l'Autorità Comunale può dettare, caso per caso, obblighi particolari per conseguire le suddette finalità.
Le recinzioni tra le proprietà possono essere anche realizzate con rete e siepe, con sola siepe, con muro pieno.
Le recinzioni da realizzare in zona agricola dovranno essere del tipo a secco o similari, rispettose dei tracciati storici, eventualmente sormontate da ringhiere in ferro a disegni semplici e lineari. L'altezza massima delle recinzioni non dovrà superare 2,50 m. E' fatto obbligo per le nuove recinzioni di uniformarsi a quelle attigue esistenti in sito, ove queste ultime siano conformi alla presente normativa. Valgono, in ogni caso, le apposite norme previste dalle NTA e dal relativo allegato "Zone E" delle stesse NTA.
Sono comunque fatte salve eventuali norme più restrittive per edifici di particolare interesse storico-architettonico e per le aree soggette a tutela paesaggistica e/o ambientale.

**3.2.11. Numerazione civica.**

Spetta all'Autorità Comunale assegnare il numero civico ed i relativi subalterni.
L'apposizione del numero civico è fatta a spese del proprietario, così come la riapposizione conseguente a variazioni della numerazione notificategli dall'Autorità Comunale.
Il numero civico, realizzato in pietra locale o materiale ceramico, va collocato accanto alla porta d'ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, all'altezza dai 2,00 ai 3,00 m. Esso deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna. L'impianto e le condutture debbono essere applicati in modo non visibile dalla strada
Per le residenze in Zona omogenea E di PdF il proprietario può indicare, attraverso opportuna autocertificazione, agli Uffici anagrafici, l'esatta ubicazione dell'immobile ai fini della identificazione.

## Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

**3.3.1. Aree verdi**

Fermo restando l'indice di permeabilità (definizione uniforme n. 10) stabilito nel presente Regolamento, in tutti gli interventi di nuova edificazione devono essere previste adeguate aree a verde possibilmente arborato.
Le essenze vegetali devono essere preferibilmente locali o naturalizzate e, comunque, non invasive.
Il progetto delle sistemazioni a verde deve comprendere le dimensioni e l'ubicazione delle parti di lotto destinate a tal fine.
Le aree a parcheggio all'aperto non devono essere conteggiate nelle zone sistemate a verde, come sopra descritte, anche nel caso di pavimentazioni con materiali che consentano la crescita del manto erboso e sistemate con arbusti/alberature varie tra gli stalli.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

### 3.3.2. Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale

Nei parchi e giardini di interesse storico e monumentale l'utilizzo di materiali ed arredi dovrà consentire il mantenimento delle caratteristiche di monumentalità e storicità dei luoghi, fatte comunque salve le norme di tutela paesaggistica e/o storico-architettonica di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi.

Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e previa presentazione di un progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio vegetale accompagnato da adeguata documentazione tecnica.

### 3.3.3. Orti urbani

Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, ricadenti in una qualsiasi delle zone territoriali omogenee, escluse le zone territoriali omogenee "E", destinati compatibilmente con le finalità sociali, educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, che vengono messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire i seguenti obiettivi:

− introdurre elementi di arredo nel sistema-parco o in aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, integrando l'aspetto paesaggistico e quello sociale;

− costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l'abbandono all'improprio utilizzo o al vandalismo;

− favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;

− contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio;

− favorire ed incentivare la nascita di associazioni nel settore orticolo;

− promuovere e/o sostenere eventi di educazione ambientale, legati alle pratiche agricole rivolte in particolar modo ai bambini della scuola dell'infanzia;

− orientare le colture verso buone pratiche agricole, di sostenere e diffondere metodologie (biologico, biodinamico, permacultura, orti sinergici, ecc…) maggiormente rispettose dell'ambiente e della salute e di contribuire a salvaguardare la biodiversità agricola;

− promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche;

− consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni;

I lotti di terreno destinati ad orti urbani, vengono assegnati ai cittadini interessati che ne facciano richiesta, previa pubblicazione della domanda ai fini della pubblicità e dell'eventuale confronto comparativo con altre domande concorrenti. Le modalità di confronto tra le varie istanze verrà stabilito da apposito Regolamento ed, in mancanza, di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione ed ecnomicità dell'azione amministrativa.

In nessun caso l'assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

### 3.3.4. Parchi e percorsi in territorio rurale

Il Comune di Melendugno, coerentemente con la Legge 24 dicembre 2003, n. 378, in attuazione del quadro normativo del PPTR, dello strumento urbanistico generale e delle indicazioni degli strumenti attuativi sotto-ordinati per l'agro, attua e promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico rurale che costituisce testimonianza dell'economia e delle pratiche costruttive tradizionali in agro. Tale patrimonio è rappresentato dagli insediamenti agricoli, edifici, costruzioni, strutture e manufatti rurali presenti sul territorio comunale realizzati tra il XIII ed il XIX secolo, nonché nella prima metà del XX secolo, ove ne ripropongano le medesime caratteristiche tipologiche, materiche costruttive e funzionali. Nell'ambito degli interventi di recupero e valorizzazione degli esempi di acclarato particolare pregio storico culturale e testimoniale, sono promosse anche forme di partecipazione "pubblico-privato" con finalità di un loro utilizzo, in tutto o in parte, per pubblica utilità e/o interesse pubblico.

Ove non già disposta dalla pianificazione sovra-comunale e comunque anche ad integrazione della stessa, la individuazione puntuale di tali insediamenti, edifici, costruzioni, strutture e manufatti, avviene in sede di formazione e/o adeguamento degli strumenti urbanistici comunali nonché delle loro fasi attuative su proposta dei privati proprietari, sentito il Consiglio Comunale.

Il Comune, sulla scorta delle previsioni dello strumento urbanistico generale, promuove la conoscenza e la fruibilità del patrimonio naturalistico ed architettonico rurale attraverso la individuazione e realizzazione di appositi percorsi pedonali e ciclabili.

### 3.3.5. Tratturi

Il tratturo è un largo sentiero erboso, pietroso o in terra battuta, sempre a fondo naturale, originatosi dal passaggio e dal calpestio degli armenti.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

La rete dei tratturi definisce i percorsi utilizzati dai pastori per compiere la transumanza, ossia per trasferire con cadenza stagionale mandrie e greggi da un pascolo all'altro.
I tratturi sono sottoposti a tutela ai sensi della Legge regionale n. 4 del 5 febbraio 2013.

**3.3.6. Tutela del suolo e del sottosuolo**

Tutti gli edifici devono garantire opportuna protezione del suolo e del sottosuolo da immissioni di sostanze nocive. In particolare deve essere garantito, con opportuni sistemi di isolamento, la separazione tra il suolo-sottosuolo e le strutture dell'edificio.
Ogni intervento deve rispettare le eventuali prescrizioni della relazione geologica.
Nel caso di nuove costruzioni da realizzare in zona agricola, il rapporto tra superficie impermeabile e la superficie totale del lotto non deve superare il 5,00%, ove non diversamente previsto dalle NTA.

## Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche

**3.4.0. Impianti tecnologici**

Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti idonei ad assicurare il benessere delle persone ed i servizi necessari alla loro igiene, alla loro sicurezza ed alle loro attività.
Gli impianti od i loro componenti comuni a più punti di utilizzazione, compresi i contatori, debbono essere ubicati in locali appositi, opportunamente dimensionati e rifiniti, facilmente accessibili alle persone autorizzate, possibilmente non posizionati nelle facciate degli edifici prospicenti la pubblica via.
Gli impianti saranno progettati e realizzati in modo che tutti i componenti compresi tra i punti di allacciamento alle reti urbane ed i punti di utilizzazione, siano facilmente agibili per la conduzione, la manutenzione, la sostituzione e la rimozione.
Le sedi degli allacciamenti degli impianti alle reti urbane e delle diramazioni ai punti di utilizzazione ed i punti di utilizzazione medesimi, non debbono permettere la diffusione di esalazioni né l'accesso, negli edifici e nei loro locali, di animali e d'insetti indesiderabili.
La centralizzazione dei servizi tecnologici di uno o più edifici, va attuata nei casi in cui contribuisca al raggiungimento di maggiore confortevolezza, funzionalità, salubrità, sicurezza.

**3.4.1. Approvvigionamento idrico**

Ogni unità immobiliare dev'essere regolarmente rifornita di acqua potabile in quantità proporzionale al numero dei locali e degli utilizzatori previsti, tenuto conto del maggiore fabbisogno estivo. Nel caso di fabbricati multipiano, l'impianto di acqua potabile dev'essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i piani alti dell'edificio.
L'Autorità comunale, nell'ambito del titolo abilitativo edilizio, può imporre che ogni fabbricato plurifamiliare venga dotato di un serbatoio della capacità di l 400 per ogni unità immobiliare destinata a residenza o ufficio.
Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l'insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa di inagibilità. In tal senso, la richiesta del certificato di agibilità deve risultare integrata da dichiarazione attestante che l'edificio è approvvigionato di acqua potabile nella quantità necessaria alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili.
Gli impianti per la distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.

**3.4.2. Depurazione e smaltimento delle acque**

Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi.
Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.
Le acque meteoriche debbono essere immesse nei collettori di fognatura pluviale, salvo quanto disposto all’art. 3.6.4. In nessun caso potranno essere immesse nelle reti di smaltimento delle acque reflue fognanti, in ogni caso, per quanto non espressamente disposto, si applicherà il Regolamento Regionale n. 26 del 9 maggio 2013 e s.m.i.
I liquami, le acque usate e le acque di scarico industriale devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia. A tal proposito si farà riferimento al Regolamento Regionale n. 7 del 26 maggio 2016.
È vietato, senza speciale nulla osta del comune, servirsi per i lavori dell’acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici nonchè deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

### 3.4.3. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

Per interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione, il progetto dovrà prevedere, in ogni alloggio, uno spazio destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti organici e inorganici, dimensionato per idonei contenitori da 12 litri ciascuno. Se questo spazio è localizzato su balconi, logge, verande o terrazze la superficie necessaria, in misura massima di 1,00 mq, non concorrerà alla formazione del volume o superficie edificabile.

Per edifici condominiali sarà previsto uno spazio, preferibilmente in area esterna pertinenziale o, nel caso di impossibilità, in locale comune condominiale, in ogni caso facilmente accessibile per gli operatori, dimensionato per il posizionamento di contenitori carrellati da 120÷240 litri. La superficie necessaria, in misura massima di 10 mq, non concorrerà alla formazione del volume o superficie edificabile.

### 3.4.4. Distribuzione dell'energia elettrica

La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in merito.

Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.

### 3.4.5. Distribuzione del gas

La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente in merito.

Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.

Tutti gl'impianti di riscaldamento, centralizzati per edifici o per gruppi di edifici, debbono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici.

### 3.4.6. Ricarica dei veicoli elettrici

In tutti gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, nonché per gli interventi di ristrutturazione degli stessi dovrà essere prevista, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

Le infrastrutture elettriche predisposte dovranno permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel presente Regolamento.

Relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, le infrastrutture elettriche saranno predisposte per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali. Tale disposizione si applicano anche ai Piani di Lottizzazione che prevedano l'insediamento di almeno 10 unità abitative, anche autonome.

Le infrastrutture elettriche dovranno uniformarsi alle prescrizioni tecniche di cui al D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257.

### 3.4.7. Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

Per la realizzazione di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, nell'ambito del progetto si deve prevedere l'utilizzo di fonti innovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo principi minimi di integrazione.

Negli edifici di nuova costruzione, è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale garantire una produzione energetica secondo quanto previsto dall'art. 11 allegato 3 del D.lgs. n. 28/2011, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati produttivi, di estensione non inferiore a 200 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 12 KW.

La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è ammessa nel rispetto dei vincoli di tutela esistenti e previo parere dell'ufficio competente.

La produzione di energia da fonti rinnovabili per tutti gli edifici di tipo residenziale e non residenziale deve avvenire obbligatoriamente nella misura minima prevista dalla vigente normativa di riferimento.

Le leggi e i regolamenti regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle prescritte autorizzazioni per le diverse tipologie di infrastrutture tecnologiche che si intende realizzare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la compatibilità di queste ultime con i siti di installazione.

Nei nuovi piani urbanistici esecutivi è possibile prevedere sistemi di teleriscaldamento nell'ambito della progettazione delle opere di urbanizzazione, a servizio dei nuovi insediamenti, secondo le tecnologie previste dalle direttive comunitarie e dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti.

**3.4.8. Telecomunicazioni**

L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici e, in particolare, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radiotrasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, vengono autorizzate dall'Autorità Comunale, ovvero soggette alla disciplina della Comunicazione o Segnalazione Certificata di inizio Attività nei casi previsti, previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'ARPA Puglia – competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge Quadro) – in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge Quadro e dal DPCM 8 luglio 2003, nonché con gli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia.

L'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione è disciplinata dal Regolamento Regionale 19 giugno 2006, n. 7 e s.m.i..

Il regime edilizio degli impianti e dei relativi vani tecnici è determinato dalla consistenza fisica degli stessi. Gli impianti dovranno essere realizzati minimizzando gli impatti visivi, mediante appositi accorgimenti di mitigazione e mimetizzazione, nel rispetto del contesto e di eventuali vincoli paesaggistici.

## Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

**3.5.1. Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi**

I fabbricati di nuova costruzione devono armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con gli edifici circostanti e delle tipologie edilizie proprie del contesto.

In particolare, per gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento, gli edifici oltre ad armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con i fabbricati circostanti devono tener conto della presenza di edifici di notevole importanza artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi.

Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e le recinzioni e tutte le sue parti in stato di normale conservazione, non solo per quanto attiene la sicurezza ma anche per ciò che concerne l'estetica, il decoro, l'igiene. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di ripristino, d'intonacatura e di ritinteggiatura delle facciate delle case, deteriorate dal tempo e dalle intemperie.

Quando tali condizioni vengano meno, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni ed ai necessari rifacimenti munendosi del previsto titolo edilizio.

Se le condizioni delle facciate, visibili in tutto od in parte da spazi pubblici, si trovino in uno stato di abbandono ed ammaloramento tale da deturpare l'ambiente circostante ovvero determinino pericolo per la pubblica e privata incolumità, il Responsabile dell'UTC ha la facoltà di ordinare al proprietario i necessari lavori di ripristino, fissando un congruo termine di tempo, trascorso inutilmente il quale può fare eseguire d'ufficio i necessari lavori, recuperando poi le somme nei modi previsti dalla legge.

L'Autorità comunale può fare eseguire, anche su richiesta di parte interessata, ispezioni dal personale del Comune o da altro personale qualificato, per accertare le condizioni di abitabilità e di decoro degli edifici.

**3.5.2. Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio**

Le fronti degli edifici che prospettano su vie e spazi pubblici e su vie private o sono comunque da questi visibili, debbono soddisfare le esigenze del decoro urbano, tanto per la corretta armonia delle linee architettoniche quanto per i materiali ed i colori impiegati nelle opere di decorazione.

Negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici, le fasce e tutti gli elementi architettonici debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

Chi intenda eseguire sulle facciate degli edifici esposte alla pubblica vista elementi pittorici differenti rispetto a quelli preesistenti, deve effettuar apposita comunicazione al Comune.
Negli interventi sugli edifici esistenti, in Zona omogenea A e B1 di PRG, devono essere conservati gli elementi lapidei di facciata che non dovranno essere tinteggiati.

**3.5.3. Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali**

Gli elementi edilizi aggettanti su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, non sono soggetti a limitazioni di altezza dal suolo se la loro sporgenza non supera i cm 20 fatte salve le prescrizioni del Codice della strada. Fermo restando le norme sulle distanze fra fabbricati, in presenza di balconi, pensiline e simili sporgenti su marciapiede o altro spazio pubblico o soggetto a pubblico passaggio, la sporgenza rispetto al filo della proprietà pubblica o soggetta a pubblico passaggio non potrà superare 1,50 m. In ogni caso l'elemento sporgente dovrà distare non meno di 50 cm dalla proiezione del filo dell'eventuale carreggiata stradale e non meno di 6,00 m dall'edificio posto da parte opposta della carreggiata stradale o dello spazio pubblico o soggetto a pubblico passaggio. L'altezza minima netta fra piano di camminamento o marciapiede e intradosso dell'elemento aggettante dovrà essere pari ad almeno 3,00 m. Nel caso in cui l'altezza fra piano di camminamento e intradosso dell'elemento aggettante sia almeno pari a 4,00 m, ferma restando la distanza prescritta dall'edificio di parte opposta, la sporgenza stessa potrà essere pari alla più piccola fra le seguenti dimensioni:

− larghezza del piano di camminamento o marciapiede ridotta di 50 cm
− 2,50 m.

Le altezze di cui sopra vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.
Per i bow-windows (balconi chiusi) valgono le precedenti norme con l'ulteriore condizione che il profilo del bow-windows ricada comunque in area di proprietà privata, ancorché soggetta a pubblico passaggio.
Per le pensiline di cancelli di ingresso ai lotti, sporgenti non oltre di 50 cm sul marciapiede e per le pensiline di protezione dei portoni purché non sporgenti dal filo di facciata più di 50 cm, la predetta altezza degli aggetti potrà essere ridotta a 2,40 m.
Per nuove realizzazioni in edifici esistenti, l'altezza della sporgenza potrà essere inferiore a quella in precedenza fissata e pari a quella preesistente solo in presenza, nello stesso edificio, di altre sporgenze sullo stesso camminamento. Per interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone A e B, l'altezza della sporgenza potrà essere inferiore a 3,00 m solo nel caso in cui gli edifici contigui da entrambi i lati abbiano sporgenze, sullo stesso fronte, aventi altezza inferiore a tale limite, nel qual caso si adotterà la maggiore delle due altezze esistenti, comunque non inferiore a 2,70 m.
Per gli edifici pubblici o di notevole interesse o pregio artistico e architettonico, l'autorità competente può consentire sporgenze maggiori di quelle fissate e anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc..
All'interno di aree private non soggette a pubblico passaggio, l'altezza fra piano di camminamento o marciapiede e intradosso dell'elemento aggettante è ridotta a 2,40 m con la sola eccezione della pensilina che protegge l'ingresso al portone, per la quale detta altezza può essere ulteriormente ridotta a 2,20 m.
Tutti i parapetti o ringhiere che proteggano da caduta devono avere un'altezza minima, misurata da piano pavimento a testa parapetto (o all'estradosso dell'elemento di finitura del parapetto) o all'estradosso corrimano pari a 1,05 m.
I parapetti dei balconi e delle finestre non debbono poter essere attraversabili o sfondabili per urto accidentale.
Per le parti comuni o di uso pubblico, i vuoti nell'elemento di protezione non devono superare la larghezza di 10 cm. Nel caso di uso di pannelli di vetro, questi devono essere certificati idonei alla protezione dal rischio di caduta nel vuoto in base alle vigenti norme UNI in materia (attualmente in classe 1B1 UNI-EN 12600:2004).

**3.5.4. Allineamenti**

Gli allineamenti degli edifici sono, di norma, individuati nei Piani Urbanistici Attuativi del PdF.
Nel caso di intervento diretto, gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente. L'Autorità Comunale competente potrà consentire o imporre allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in genere.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

### 3.5.5. Piano del colore

La scelta della colorazione delle facciate e degli elementi architettonici di prospetto deve essere attuata in conformità alle prescrizioni contenute nella pianificazione attuativa del PdF, con particolare riferimento ai Piani di Recupero per le zone omogenee A.

Nei contesti marittimi, il Responsabile dell'UTC e la Commissione locale per il paesaggio, in attesa della redazione del Piano del Colore, potrà prescrivere specifiche tinteggiature e/o materiali per i prospetti.

### 3.5.6. Coperture degli edifici

Per la copertura degli edifici, nel rispetto dei caratteri tipologici del tessuto urbano, e della zona agricola dovranno essere preferite le tipologie piane.

Per le nuove costruzioni in zona agricola sono comunque vietate le coperture con tetto a due e a quattro falde.

I fabbricati di nuova costruzione ricadenti in zona omogenea A e B1 del PRG ovvero soggetti a ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo debbono armonizzarsi, nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di notevole importanza artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi.

Negli interventi sugli edifici esistenti, in Zona omogenea A e B1 di PRG, devono essere conservati gli elementi lapidei di copertura che non dovranno essere tinteggiati.

### 3.5.7. Illuminazione pubblica

Il Comune persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile, promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l'ambiente, attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati.

Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati in conformità ai criteri antinquinamento luminoso ed al ridotto consumo energetico.

I progetti, i materiali e gli impianti per l'illuminazione pubblica e privata a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per prevenire l'inquinamento luminoso devono prevedere:

a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per g ≥ 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso;

b) lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. E' consentito l'impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a Ra=65 ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w, esclusivamente nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso pedonale;

c) luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza;

d) Impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, l'emissione di luce in misura superiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza.

Nel rispetto minimo dei criteri di cui ai precedenti punti del presente articolo, ogni forma d'illuminazione pubblica o privata anche non funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di intrusione nelle proprietà private. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.

Al fine di migliorare la sicurezza stradale si incentiva l'utilizzo di sistemi di segnalazione passivi (quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc..) ove l'illuminazione tradizionale potrebbe essere controproducente (tracciati pericolosi, svincoli, nebbia, etc..), in quanto insufficiente o eccessiva.

Nei centri storici e nelle vie commerciali saranno rispettate le seguenti prescrizioni:

a) i centri luminosi, in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi;

b) l'illuminazione dei centri storici deve essere realizzata con apparecchi consoni al contesto architettonico.

E' vietata l'installazione di impianti di pubblica illuminazione ad alta potenza che possono creare disturbo alla fauna nelle eventuali aree di vegetazione naturale limitrofe al centro urbano.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

L'installazione di proiettori verso il mare dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente Capitaneria di Porto.
L'installazione e la modifica degli impianti pubblica illuminazione è disciplinata dal Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13 e s.m.i.

**3.5.8. Griglie ed intercapedini.**

Si definisce "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da robuste griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
La costruzione delle intercapedini su suolo pubblico è a totale carico dei proprietari, che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione, ed è sempre effettuata previo provvedimento autorizzativo da parte del Comune.
Nei marciapiedi, oltre alle chiusure delle intercapedini da realizzarsi con griglie a superficie piana la cui solidità deve corrispondere alle esigenze di pubblico transito, possono essere realizzati lucernari con copertura in lastre di vetro antiscivolo, di adeguato spessore opportunamente certificato per l'uso, eventualmente integrata da traverse metalliche per impedire inconvenienti al transito dei pedoni.

**3.5.9 Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici**

Al fine di salvaguardare la qualità architettonica degli edifici gli elementi esterni degli impianti tecnologici devono essere integrati con le fronti e le coperture degli stessi, privilegiando la centralizzazione degli stessi.
Le antenne ricettive, parabole e simili ad uso privato, singolo o condominiale, devono essere poste sulle coperture degli edifici, ove possibile. Ogni impianto deve garantire la totale mancanza di interferenza in materia di microonde e emissioni elettromagnetiche, secondo la normativa di settore vigente. Per edifici plurifamiliari di nuova costruzione e negli interventi di demolizione e ricostruzione è ammesso, sia per le antenne che per le parabole, un solo impianto centralizzato.
Gli impianti di condizionamento fissi da porre all'aperto devono rispettare le seguenti condizioni:
a) dovranno essere prioritariamente posti sulla copertura degli edifici, lungo facciate interne o secondarie, all'interno dei balconi dietro i parapetti;
b) laddove sia inevitabile l'installazione su facciate principali o prospicienti la pubblica via, l'impianto dovrà essere dipinto in colori uguali a quelli delle facciate medesime;
c) le emissioni rumorose provenienti da tali apparecchiature debbono rispettare i valori di accettabilità presso i ricettori esposti, prescritti dalla vigente normativa; le canalette della raccolta di acque di condensa devono essere opportunamente raccordate ai canali di gronda o alla rete fognaria.
Sono fatte comunque salve eventuali norme più restrittive contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione e nei Piani di Recupero, con particolare riferimento alla Zona A di PdF.

**3.5.10. Serramenti esterni degli edifici**

Tutte le porte poste sulla via pubblica o di uso pubblico o su altri spazi destinati al pubblico transito devono aprirsi, di norma, verso l'interno dell'edificio. Quando ciò non sia possibile, ovvero quando debbano aprirsi verso l'esterno per motivi di sicurezza o per il rispetto di normative specifiche, le porte devono essere, ove possibile, debitamente arretrate rispetto al filo della facciata, in modo tale da non costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e pedoni (è ammissibile una sporgenza massima di 20 cm rispetto al filo di facciata). Le persiane, gli avvolgibili con apparato a sporgere e simili possono aprirsi verso l'esterno solo quando la loro parte inferiore si trovi ad altezza di almeno m 2,20 dalla quota del terreno, del marciapiede, o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio.
Per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) su edifici esistenti nelle zone omogenee A e B dello strumento urbanistico generale potranno essere conservate le condizioni esistenti ancorché non conformi a quelle del presente punto.
Valgono, in ogni caso, le prescrizioni contenute nelle NTA

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

**3.5.11. Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.**

Chiunque intenda fare iscrizioni sui muri o collocarvi stemmi od affissi pubblicitari, dev'esserne autorizzato dall'Autorità Comunale presentando il disegno od il testo.

L'apposizione anche provvisoria di insegne, mostre, vetrine di botteghe e cartelloni indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, professioni ed industrie, può essere autorizzata dall'AC purché non alterino gli elementi architettonici dell'edificio o l'ambiente.

Salvo nei casi esplicitamente esclusi, può essere consentita l'apposizione di insegne a bandiera di limitata sporgenza, purché il loro bordo inferiore sia ad un'altezza dal suolo non minore di m 4,30 e sempreché non rechino pregiudizio alla visibilità ed al decoro dell'ambiente.

L'eventuale installazione di insegne, mostre, vetrine di botteghe, sui muri di edifici d'interesse storico-artistico o ambientale e o per i complessi architettonici di particolare importanza dovrà garantire la tutela del bene e del paesaggio ed è soggetta a specifica autorizzazione subordinata all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo per la fattispecie richiesta.

L'Autorizzazione comunale è rilasciata in conformità al Regolamento sugli impianti pubblicitari vigente.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche resesi necessarie, a loro esclusive spese.

Le tende e le loro appendici non possono essere situati ad altezza inferiore a m 2,20 sul marciapiede, salvo casi speciali in cui una minore altezza, a giudizio del tecnico comunale, non nuoccia al decoro della località nè alla libertà di transito e visuale.

Le tende aggettanti sono vietate sulle strade prive di marciapiede. L'aggetto delle tende dovrà tenersi arretrato di ml 0,20 dal bordo del marciapiede.

**3.5.12. Cartelloni pubblicitari**

Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del Regolamento sugli impianti pubblicitari vigente.

In ogni caso l'installazione di impianti pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare gli impianti luminosi e la cartellonistica non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.

Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

**3.5.13. Muri di cinta**

I muri di cinta che costituiscono recinzione degli spazi aperti devono uniformarsi alle caratteristiche architettoniche degli edifici circostanti. Per essi valgono le disposizioni delle "recinzioni" contenute nell'articolo 3.2.10 in quanto applicabili.

**3.5.14. Beni culturali e edifici storici**

Nell'esecuzione di qualsiasi lavoro negli edifici riconosciuti di carattere storico ed artistico dovrà aversi particolare cura di conservare in loco quanto ancora di pregevole esiste. Gli eventuali ritrovamenti di carattere artistico e storico dovranno essere prontamente segnalati agli Uffici Comunali competenti. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e smi.

## Capo VI - Elementi costruttivi

**3.6.1 Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche**

La costruzione di nuovi edifici, ovvero la ristrutturazione di edifici esistenti, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, deve assicurare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, contenute nella normativa specifica di cui al punto D.4 dell'allegato B ed al punto D.3 dell'allegato C.

Per accessibilità si intende la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Per visitabilità si intende la possibilità anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni

unità immobiliare. Per spazi di relazione s'intendono gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio privato e quelli corrispondenti del luogo di lavoro, servizio e incontro.
Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
E' raccomandata l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con Legge n. 18 del 3 marzo 2009.
Nella progettazione delle strutture ricettive e nella ristrutturazione di edifici esistenti a tale scopo, le camere con balcone allestite per i diversamente abiliti devono avere il parapetto in materiale trasparente o che comunque garantisca la percezione dei panorami e dei luoghi anche a tali ospiti.
La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
Ai fini dell'adeguamento degli edifici nei quali è presente un portatore di handicap grave si rinvia a quanto previsto dalla L. R. 10 dicembre 2012, n. 39.
È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo.
I progetti che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela.

**3.6.2. Serre bioclimatiche**

Si definisce serra bioclimatica o serra solare un vano integrato o confinante con l'abitazione avente pareti vetrate su almeno tre lati e copertura interamente vetrata o, comunque in materiale trasparente, in grado di captare l'energia solare e di veicolarla all'interno dell'edificio contribuendo al riscaldamento/raffreddamento dello stesso riducendone i consumi energetici.
E' consentita la realizzazione di serre bioclimatiche/solari con due lati ciechi (non vetrati) purché la superficie totale vetrata (pareti e copertura) sia superiore al 70% della superficie totale.
Per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti le serre bioclimatiche/solari sono considerate al pari di volumi tecnici, non computabili nella determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale.
Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 13/2008, le serre solari devono avere superficie non superiore al 15% della superficie utile (SU) dell'unità abitativa e devono essere dotate di atto di vincolo circa tale destinazione.
Al titolo abilitativo è fatto obbligo di allegare oltre alle planimetrie, la relazione di calcolo degli apporti energetici oltre alla verifica delle norme igienico sanitarie.
La realizzazione della serra bioclimatica/solare comporta l'aggiornamento della planimetria catastale dell'immobile.

**3.6.3. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.**

La realizzazione delle tipologie di impianto descritte al punto 3.4.7 è disciplinata dalle norme nazionali e dai regolamenti regionali specifici per materia.

**3.6.4. Coperture, canali di gronda e pluviali**

Le coperture degli edifici devono essere in grado di assicurare la tenuta ed il corretto smaltimento delle acque meteoriche.
I fabbricati confinanti con il suolo pubblico debbono essere muniti di grondaia e di pluviali raccordati alla fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche (fogna bianca) mediante sifone ispezionabile ed a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione. I pluviali debbono essere in lamiera o altro materiale idoneo; negli ultimi 2,50 ml verso terra, essi debbono essere possibilmente incassati nel muro, salvo che siano realizzati in ghisa od in ferro per l'altezza di almeno m 2,20 sul piano stradale. I pluviali per edifici nella zona A di P.di F. devono essere in ferro o ghisa o lamiera zincata ovvero in rame. I pluviali devono avere una colorazione propria consona a quella della superficie dell'edificio ove sono collocati.
Dove non esiste la fognatura bianca è ammesso lo sbocco radente dei tubi al piano strada, evitando però che da ciò conseguano danni alle fondazioni degli edifici; non è consentito lo sbocco radente al piano di marciapiede.
E' vietato immettere nei pluviali acque di scarico di gabinetti, acquai, lavatoi, bagni e simili.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

**3.6.5. Strade e passaggi privati e cortili**

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici, destinate al passaggio ovvero alla aero/illuminazione dei locali negli edifici.

Sono classificati i seguenti tipi:

AMPIO CORTILE. Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l'altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di m 20,00.

PATIO. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime davanti ad ogni finestra non inferiori a m. 5,00 e pareti circostanti di altezza non superiore di m 4,00.

CORTILE. Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a m 8,00 e la superficie del pavimento è superiore a 1/5 di quella delle pareti che lo circondano.

Negli spazi interni definiti come "ampio cortile" e "patio" possono affacciare ambienti di qualunque destinazione, eccetto che per i centri urbani le industrie insalubri di 1° e 2° classe di cui all'art. 216 del TULS individuate con D.M. 05.09.1994. Nell'"ampio cortile" possono esservi costruzioni destinati ad attrezzature di pertinenza degli edifici, come definite all'art. 3.1.3.1

Negli spazi interni definiti come "cortile" possono affacciare disimpegni verticali e orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, inclusi gli ambienti per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione, cura ed altre attività lavorative a condizione che non siano fonte di dispersione ambientale di inquinanti ivi compreso il rumore, purchè, in queste ultime circostanze, l'altezza massima di ciascun muro prospiciente il cortili non sia superiore ad una volta e mezzo la distanza tra esso muro e la parete opposta. Nei cortili destinali ad illuminare ed aerare case di civile abitazione è vietato ai proprietari ed ai conduttori aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che, a giudizio del servizio competente del Dipartimento di Prevenzione, possono essere causa di insalubrità o arrecare pregiudizio alla salute dei cittadini.

Al livello del piano terra delle facciate prospicienti cortili o comunque spazi privati comuni e/o di uso o passaggio comune non è consentito posizionare unità esterne relative ad impianti di raffrescamento e di climatizzazione invernale, o comunque apparati tecnologici, se non previa nulla osta degli aventi diritto all'uso e/o al passaggio nel cortile.

**3.6.6. Cavedi, pozzi luce e chiostrine.**

Nelle nuove costruzioni, è possibile aerare da spazio interno all'edificio (cavedio, pozzo luce, chiostrina) esclusivamente cucinini, disimpegni, ripostigli, bagni, lavanderie, androni e vani scale. In tal caso lo spazio interno deve avere una superficie non inferiore a mq. 9, con lati non minori di m 3; la superficie deve essere calcolata al netto della proiezione orizzontale di ogni sporgenza. La base di tale spazio deve essere impermeabile, munita di scarico delle acque piovane e realizzata in modo da evitare ristagni d'acqua. Per spazio interno ad un sol piano (tipologia a patio) o, comunque, per locali posti all'ultimo piano dell'edificio, qualora la dimensione minima delle pareti dello spazio interno sia pari almeno a 4,50m e la normale libera davanti alla finestra sia almeno pari alla distanza verticale fra la base della finestra e la testa della parete di fronte, fermo restando la dimensione minima dei lati dello spazio interno pari a 3 m e la superficie minima dello spazio interno di mq 9, calcolata al netto della proiezione orizzontale di ogni sporgenza, sarà possibile aerare e illuminare dal detto spazio anche vani cosiddetti abitabili (camere da letto, cucine abitabili, soggiorni, ecc.). Le stesse norme possono applicarsi per edifici esistenti in zona omogenea C del P.d.F. a condizione che non risultino violate le distanze previste dal comma 3 dell'art. 9 del D. Interministeriale n. 1444 del 02/04/1968.

Per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) su edifici esistenti nella zone omogenee A e B/1 dello strumento urbanistico generale oppure su edifici costruiti antecedentemente ad agosto 1967 per le altre zone del territorio, indipendentemente dalla dimensione dello spazio interno (cavedio, pozzo luce o chiostrina), è possibile aerare cucinini, disimpegni, ripostigli, bagni, lavanderie, androni e vani scale a condizione che non si costituisca servitù di veduta su altro fondo ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ovvero che venga costituita con atto scritto secondo le vigenti disposizioni del codice civile. Se la normale libera davanti alla finestra misura almeno 4,50 m, fermo restando la dimensione minima dei lati dello spazio interno pari a 3 m e la superficie minima dello spazio interno di mq 9, calcolata al netto della proiezione orizzontale di ogni sporgenza, sarà possibile aerare e illuminare dal detto spazio anche vani cosiddetti abitabili (camere da letto, cucine abitabili, soggiorni, ecc.).

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

**3.6.7. Intercapedini.**

La larghezza massima delle intercapedini interrate, nel suolo pubblico o privato, non può superare m. 1,20. Maggiori dimensioni, necessarie per la posa di infrastrutture (cavidotti, tubazioni, ecc.) ed impiantistica di pertinenza del fabbricato, possono essere autorizzate dall'Ufficio su motivata relazione tecnica.

Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno m. 0,20 al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. Nelle intercapedini è vietato realizzare rampe di scale verso via con apertura diretta sul marciapiede, salvo che non si tratti di scale di sicurezza di autorimesse o altre attività, ubicate al piano seminterrato o interrato, realizzate per garantire il rispetto della relativa norma di prevenzione incendi. Lo sbarco deve avvenire su area di proprietà privata ancorché soggetta a servitù di pubblico passaggio.

**3.6.8. Griglie di areazione**

Lungo le vie pubbliche, negli zoccoli degli edifici, possono essere aperti lucernari o finestrature di aerazione per i locali sotterranei: tali aperture devono risultare munite di robuste inferriate, non sporgenti più di cm. 4 dal filo della costruzione, integrate da grate a maglia non superiore a cmq. 1,00.

Nei portici, il cui sedime privato è gravato da servitù di pubblico passaggio, è ammessa la possibilità di lucernari orizzontali per locali sotterranei non altrimenti illuminabili naturalmente: essi devono essere coperti con pietra forata o con inferriata a superficie piana antisdrucciolevole le cui forature non devono avere larghezza superiore a cm. 2,00.

Nel caso, invece, di griglie d'areazione presenti negli stessi spazi, esse devono essere dimensionate per il calpestio pedonale e coperte con lamiere o altri sistemi di anti-tacco.

Gli elementi di cui ai commi precedenti, se posti su marciapiedi, devono essere di tipo carrabile.

**3.6.9. Materiali, tecniche costruttive degli edifici**

I materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo.

Dovrà privilegiarsi, in ogni caso, l'uso di materiale ecocompatibile e/o proveniente da processi di riciclo certificato.

**3.6.10. Disposizioni relative alle aree di pertinenza**

Si intende area di pertinenza del fabbricato quella che è destinata effettivamente e concretamente a servizio o ornamento dell'edificio.

I proprietari sono tenuti a mantenere le aree di pertinenza degli edifici in ordine ed in buono stato di conservazione.

Alle aree di pertinenza si applicano le disposizioni relative al mantenimento del decoro, manutenzione e sicurezza dei luoghi di cui all'art. 3.5.1.

**3.6.11. Piscine**

Per piscina deve intendersi una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, quali scavi, opere murarie ed impiantistiche a corredo per la corretta funzionalità della stessa.

La costruzione di piscine è ammessa, nelle aree di pertinenza dell'edificio, senza limiti dimensionali e/o di forma e profondità, salvo i vincoli imposti dalla normativa e/o regolamentazione sovraordinata, solo nelle zone omogenee di carattere residenziale e/ turistico ricettivo. Nelle zone agricole le piscine devono rispettare le caratteristiche dimensionali, architettoniche e costruttive previste dalle Linee Guida 4.4.4 del PPTR.

L'installazione di piscine fuori terra o vasche che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva.

**3.6.12. Altre opere di corredo agli edifici.**

Tutte le ulteriori opere di corredo degli edifici non contemplate negli articoli precedenti devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo.

## TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

**4.1 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio**

A norma dell'art. 27 del DPR 380/2001 e smi il Responsabile del Settore Territorio esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle

norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
Il Responsabile dell'UTC quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere realizzate senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici avvia il procedimento finalizzato alla emissione di apposita ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora si tratti di aree assoggettate a vincoli paesaggistici, culturali ed ambientali, il Responsabile dell'UTC provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 42/2004 o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della Parte terza del D.lgs. n. 42/2004, il Responsabile dell'UTC da comunicazione al Soprintendente ai fini di quanto previsto dall'art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004.

**4.2. Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori – sospensioni dei lavori**

L'Autorità Comunale ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, visite straordinarie intese ad accertare che l'esecuzione dei lavori corrisponda al titolo abilitativo edilizio.
Il personale tecnico del Settore Territorio, il Responsabile dei Servizi di Igiene, la Polizia Municipale, sono tenuti ad accertare che chiunque esegua lavori contemplati dal presente Regolamento sia in possesso del titolo abilitativo edilizio. A questo fine, il titolare ha l'obbligo di esporre alla pubblica vista, sul luogo dei lavori, un cartello contenente il numero e la data della documentazione stessa, i dati del committente, del costruttore, del direttore dei lavori ed i riferimenti del titolo abilitativo.
Per espletare tale compito, il personale tecnico e gli agenti comunali incaricati dalla sorveglianza hanno il diritto di accedere ovunque si eseguano lavori e di esaminare i documenti tecnici necessari per una completa verifica della condotta dei lavori. Gli incaricati dei controlli devono poter dimostrare di avere titolo ad effettuarli.
Accertate le infrazioni, il personale tecnico e gli agenti comunali debbono contestarle nei modi previsti dalla vigente legislazione, nonché farne tempestiva relazione al Responsabile del Settore Territorio, il quale è tenuto a compiere gli adempimenti di competenza.
I funzionari e gli agenti comunali incaricati dalla sorveglianza, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il titolo abilitativo edilizio, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, al competente organo regionale e al Responsabile del Settore Territorio, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Qualora sia constatata, dai competenti Uffici Comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, il Responsabile ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
L'ordine di sospensione va notificato al committente o al proprietario dell'immobile in cui si eseguono le opere contestate, nonché al direttore dei lavori ed al costruttore (se conosciuto).
L'adempimento all'ordine di sospensione è assicurato dagli agenti di polizia all'uopo preposti, che svolgono sul cantiere periodica sorveglianza. Se l'ordine di sospensione viene trasgredito, il Responsabile del Settore Territorio è tenuto a farne denuncia all'Autorità giudiziaria. La sospensione dei lavori può essere assicurata anche mediante apposizione di sigilli, piantonamento e con ogni altro adeguato modo di controllo che il Responsabile ritenga, caso per caso, opportuno.
Tutti gli oneri rivenienti da una sospensione dei lavori motivata da inadempienze sono a carico solidale del titolare del titolo abilitativo edilizio, del direttore dei lavori e dell'esecutore delle opere, salvo che alcuno di tali soggetti non abbia contestato al responsabile la non conformità delle opere eseguite od in esecuzione dandone contemporanea comunicazione all'Autorità Comunale.
La prosecuzione dei lavori può essere autorizzata sia per rimuovere le cause che hanno dato luogo alla sospensione che per eseguire interventi urgenti di messa in sicurezza del cantiere.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

Quando è accertato che i lavori sono difformi dal titolo abilitativo edilizio solo per una parte marginale della costruzione, il Responsabile - allorché l'intestatario del titolo abilitativo ne faccia espressa richiesta - può consentire la ripresa dei lavori nella porzione conforme, previa applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione.
La sospensione dei lavori viene ordinata indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, con riserva di adottare i provvedimenti richiesti dall'inosservanza, senza pregiudizio delle successive sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente legislazione, nonché delle sanzioni di legge a carico dei responsabili (committente, direttore dei lavori ed esecutore delle opere). L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro 45 gg dalla sua notifica il Responsabile dell'UTC non ha adottato i provvedimenti definitivi.

**4.3. Sanzioni per la violazione delle norme regolamentari**

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Edilizio e le contravvenzioni ai provvedimenti ed ordinanze in esso previste, comporta l'applicazione, da parte del Responsabile del Settore Territorio, mediante specifico provvedimento da notificarsi al responsabile della violazione, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione, delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267 /2000 e s.m. e i. e penali derivanti dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia.
Le sanzioni pecuniarie dovranno essere versate entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione.
La inosservanza alle norme igienico-sanitarie è punibile con le sanzioni stabilite dalla specifica normativa in materia.
Si applicano inoltre in ogni caso le specifiche sanzioni per violazioni alle norme di settore.

## TITOLO V - NORME TRANSITORIE

**5.1 Aggiornamento del Regolamento Edilizio**

Il Regolamento Edilizio viene aggiornato con la procedura di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. 3/2009, ove applicabile.
Sono automaticamente recepite dal presente Regolamento Edilizio le norme di emanazione statale e regionale aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e urbanistica e le norme di aggiornamento e modifica di quelle citate negli articoli precedenti, nonché le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, approvati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve, in ogni caso, in quanto prevalenti, le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi contenute nel già richiamato allegato A come eventualmente integrate e/o modificate con le modalità previste dall'articolo 3 dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, approvata nella Conferenza Unificata del 20.10.2016.

**5.2. Disposizioni transitorie**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su eventuali analoghe e contrastanti norme comunali e disposizioni contenute in altri.
Resta fermo che gli interventi edilizi muniti di titolo edilizio efficace alla data del 23 ottobre 2017 potranno comunque essere realizzati in conformità al titolo medesimo.
Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data del 23 ottobre 2017.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

ALLEGATO A

**QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI**

VOCE ACRONIMO DEFINIZIONE

**1 – Superficie Territoriale – ST**

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.

**2 – Superficie fondiaria - SF**

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

**3 - Indice di edificabilità territoriale - IT**

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente legittimo o legittimato.

Nei comparti edificatori, ai fini della determinazione del volume residuo edificabile, sono escluse dal calcolo della superficie territoriale le aree di pertinenza di fabbricati abusivi condonati. Anteriormente alla adozione del comparto le pratiche di condono pendenti devono essere definite.

**4 - Indice di edificabilità fondiaria - IF**

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

**5 – Carico urbanistico - CU**

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso rilevanti ai sensi dell'art. 23-ter del D.P.R. 380/2001.

**6 – Dotazioni Territoriali - DT**

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socioeconomica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Nei comparti edificatori, ai fini della determinazione delle dotazioni territoriali, sono computati i volumi condonati e le superfici di pertinenza dei relativi manufatti. Anteriormente alla adozione del comparto le pratiche di condono pendenti devono essere definite.

**7 - Sedime**

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

**8 – Superficie coperta – SC**

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 2,00 m.

**9 – Superficie permeabile – SP**

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

**10 - Indice di permeabilità - IPT/IPF**

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).

**11 - Indice di copertura – IC**

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Sono esclusi dalla determinazione del rapporto di copertura i vani accessori e pertinenziali.

**12 – Superficie totale - ST**

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

**13 – Superficie lorda - SL**

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

**14- Superficie utile - SU**

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

**15 – Superficie accessoria - SA**
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:
• i portici e le gallerie pedonali;
• i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
• vani o volumi tecnici;
• le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità pari o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
• le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
• i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
• i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
• spazi o locali destinati ad ospitare animali domestici, alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
• le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi.
Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.

**16 – Superficie complessiva SC**
Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).

**17 – Superficie calpestabile**
Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

**18 – Sagoma**
Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio o il manufatto, ivi comprese le strutture perimetrali, anche non portanti, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 2,00 m., con esclusione delle tettoie.

**19 – Volume totale o volumetria complessiva**
Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. La parte entro terra del fabbricato non concorre alla formazione della cubatura, sia che si trovi all'interno o all'esterno del profilo perimetrale esterno dello stesso come definito per la determinazione della Superficie Coperta (definizione n. 8).
Le Superfici Accessorie, come definite alla voce n. 15 aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione, non comportanti ulteriore carico urbanistico, ove completamente interrate, non concorrono nel calcolo del Volume totale dell'edificio. Non sono da computare nel Volume totale dell'edificio le superfici accessorie elencate alla voce n. 15, poste del tutto o in parte fuori terra, purché aperte per almeno la metà del loro perimetro esterno o su due lati in caso di porticato di collegamento, compresi gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli.

**20 - Piano fuori terra**
Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno/campagna se in zona agricola, o del marciapiede e/o del piano strada se in zona urbana, posto in aderenza all'edificio, se privo di piano seminterrato o interrato.

**21 – Piano seminterrato**
Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

**22 – Piano interrato**
Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

**23 – Sottotetto**
Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

**24 – Soppalco**
Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
**25 - Numero dei piani**
E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
**26 - Altezza lorda**
Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.
**27 - Altezza del fronte**
L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
**28 – Altezza dell'edificio**
Altezza massima tra quella dei vari fronti.
**29 - Altezza utile**
Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
**30 – Distanze**
Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
**31 – Volume tecnico**
Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
**32 – Edificio**
Costruzione stabile, dotata di copertura e di fondazioni, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
**33 – Edificio Unifamiliare**
Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
**34 - Pertinenza**
Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.
**35 – Balcone**
Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
**36 – Ballatoio**
Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
**37 - Loggia/Loggiato**
Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
**38 – Pensilina**
Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno, con funzione di protezione delle sottostanti bucature.
**39 - Portico/Porticato**
Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

**40 - Terrazza**
Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
**41 – Tettoia**
Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
**42 – Veranda**
Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
**43 - Comparto**
Unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all'attuazione degli strumenti urbanistici.
**44 -Lotto edificatorio**
Il lotto è la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli. E' costituito da una o più particelle catastali, tra loro contigue, aventi la medesima destinazione urbanistica.
**45 - Profilo perimetrale esterno**
Per profilo perimetrale esterno di un edificio si intende l'involucro sia fuori terra che entro terra dell'edificio.
**46. Volume edificabile (Ve)**
Il Volume edificabile (Ve) è la massima volumetria di progetto ammissibile, derivante dal Volume Totale dell'edificio (definizione n.19: somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda) sottraendo le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie di ciascun piano per le relative altezze lorde), comprensive di murature perimetrali, pilastri, tramezzi (mezzerie), sguinci, vani di porte e finestre.
**47 -Superficie non residenziale (Snr)**
Ai sensi dell'art.2 co.2 del DM 801/1978, le superfici per servizi ed accessori riguardano:
a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
b) autorimesse singole o collettive;
c) androni di ingresso e porticati liberi;
d) logge e balconi.
**48 - Superfici escluse dal computo della SU e della SA**
Non costituiscono né superficie utile né accessoria:
a) i porticati o le gallerie gravati da servitù di uso pubblico;
b) gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;
c) le pensiline (definizione n.38);
d) le tettoie con profondità inferiore a m.1,50;
e} i tetti verdi non praticabili (definizione n. 52);
f) i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni (vedi definizione n. 52);
g) i pergolati a terra (definizione n.53);
h) i locali con altezza inferiore a m 1,80;
i) volumi o vani tecnici (definizione n. 31);
j) le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (definizione n.51);
k) cortili o spazi comuni degli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive destinati al deposito attrezzato di biciclette.
**49 - Superficie di vendita di un esercizio commerciale**
Misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

**50- Superficie di vendita di un centro commerciale dì una area commerciale integrata**
Superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita delle medie, grandi strutture e esercizi al dettaglio in essa presenti. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti.

**51-Serra solare**
Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate.
Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non sono computate ai fini volumetrici.

**52- Tetto verde**
Sono definiti tetti verdi le coperture degli edifici dotate in parte o completamente di manto erboso o altro materiale vegetale, in grado di ridurre l'insolazione sulle superfici orizzontali in periodo estivo, di garantire isolamento termico invernale e di ridurre le superfici urbane riflettenti.

**53 - Pergolato**
Strutture atte a consentire il sostegno di verde rampicante o altri materiali di ombreggiamento su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta.

**54 – Piano terreno/campagna**
Si identifica con il livello dei suoli vergini, residuo finale delle azioni di modellamento naturale, prima di qualsivoglia intervento umano. Si determina quale quota normale dell'area naturale nel raggio di 50 m dal perimetro dell'edificio o manufatto.

**55 – Piano marciapiede/strada**
Si identifica con la quota della viabilità pubblica o privata di accesso all'edifico o manufatto qualora non vi sia marciapiede, ovvero con la quota marciapiede, anche di progetto, qualora vi sia o sia previsto.

**56 – Manufatto amovibile o di facile sgombero**
Si intendono le strutture che sono realizzate con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso. Le piattaforme o solette, al pari delle palificazioni in legno, costituenti la base dove poggiano gli impianti, le opere ed i manufatti non costituiscono una componente del manufatto stesso e quindi a nulla rileva se esse vengano o meno danneggiate o distrutte in fase di smontaggio degli impianti, delle opere e dei manufatti.

**57 – Pop Up Hotel e Temporary shop**
Individua l'uso temporaneo di manufatti esistenti a fini commerciali, ricettivi e per servizi per il turismo e agriturismo, per un breve periodo di tempo (per un periodo non superiore a novanta giorni annui) in un luogo di particolare richiamo turistico e/o agrituristico e/o commerciale. Tali attività temporanee possono essere allestite anche in manufatti amovibili o di facile sgombero.

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

**ALLEGATO B: Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia**

Il sottostante elenco, rispetto a quello approvato in sede di Intesa, è stato integrato con il riferimento ad alcune leggi vigenti.

| | | |
|---|---|---|
| **A.** | **DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ** | |
| | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) | |
| | **A.1 Edilizia residenziale** | |
| | | |
| | **A.2 Edilizia non residenziale** | |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160<br>(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con<br>modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59<br>(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) |
| | **A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili** | |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387<br>(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010<br>(Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28<br>(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) |
| | **A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali** | |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81<br>(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99 |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322<br>(Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA,SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica) |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

| | | |
|---|---|---|
| **B.** | **REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA** | |
| | **B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini** | |
| | | DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967) |
| | | CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 |
| | | D.M. 14 gennaio 2008<br>(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1. |
| | | LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies |
| | | LEGGE 24 marzo 1989, n.122<br>(Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115<br>(Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n.102<br>(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art.14 |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257<br>(Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) |
| | **B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)** | |
| | | **B.2.1 Fasce di rispetto stradali** |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285<br>(Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495<br>(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 |
| | | DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404<br>(Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) |

| | | |
|---|---|---|
| | | DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444<br>(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare. |
| | | **B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)** |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753<br>(Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60 |
| | | **B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi** |
| | | REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327<br>(codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715 |
| | | **B.2.4 Rispetto cimiteriale** |
| | | REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265<br>(testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 |
| | | DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285<br>(Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57 |
| | | **B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)** |
| | | REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523<br>(Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f) |
| | | **B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)** |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152<br>(Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163 |
| | | **B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori** |
| | | DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 |
| | | DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977<br>(Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4 |
| | | **B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici** |
| | | LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36<br>(Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

| | | |
|---|---|---|
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003<br>(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381<br>(Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana)<br>(si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003<br>(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n.259<br>(Codice delle comunicazioni elettroniche) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008<br>(Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257<br>(Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici) |
| | | **B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti** |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984<br>(Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8)<br>(A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) |
| | | **B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo** |
| | | REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327<br>(codice della navigazione), in particolare articolo 55 |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

| | | |
|---|---|---|
| | **B.3 Servitù militari** | |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66<br>(Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90<br>(Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) |
| | | DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006<br>(Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni) |
| | **B.4 Accessi stradali** | |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285<br>(Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22 |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495<br>(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 |
| | | DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001<br>(Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) |
| | **B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante** | |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001<br>(Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 n. 105<br>(Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) |
| | **B.6 Siti contaminati** | |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152<br>(Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siti contaminati” |
| **C.** | **VINCOLI E TUTELE** | |
| | **C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)** | |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42<br>(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I |
| | **C.2 Beni paesaggistici** | |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42<br>(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

| | | |
|---|---|---|
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139<br>(Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005<br>(Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) |
| | | DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011<br>(Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) |
| | | Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31<br>(Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) |
| | **C.3** | **Vincolo idrogeologico** |
| | | REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267<br>(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) |
| | | REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126<br>(Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152<br>(Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 |
| | **C.4** | **Vincolo idraulico** |
| | | REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523<br>(Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98 |
| | | REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368<br>(Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n.195, e della L. 7 luglio 1902, n.333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112<br>(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152<br>(Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 |
| | **C.5** | **Aree naturali protette** |
| | | LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

| | | |
|---|---|---|
| | **C.6** | **Siti della Rete Natura 2000** |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357<br>(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002<br>(Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 17 ottobre 2007<br>(Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione ZSC e a zone di protezione speciale ZPS) |
| | **C.7** | **Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale** |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152<br>(Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda |
| **D** | **NORMATIVA TECNICA** | |
| | **D.1** | **Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)** |
| | | REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265<br>(Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344 |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975<br>(Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione) |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81<br>(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII |
| | **D.2** | **Sicurezza statica e normativa antisismica** |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985<br>(Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985 |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380<br>(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) |
| | | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274<br>(Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

| | | |
|---|---|---|
| | | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2006, N. 3519<br>(Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse zone) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008<br>(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) |
| | | CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617<br>(Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008) |
| | **D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica** | |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380<br>(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76) |
| | **D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico** | |
| | | LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41<br>(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo |
| | | DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236<br>(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) |
| | | LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104<br>(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503<br>(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380<br>(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III |
| | | CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4<br>(Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) |
| | **D.5 Sicurezza degli impianti** | |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162<br>(Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152<br>(Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili) |

| | | |
|---|---|---|
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37<br>(Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.<br>248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) |
| | **D.6** | **Prevenzione degli incendi e degli infortuni** |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987<br>(Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998<br>(Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002<br>(Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005<br>(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006<br>(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici) |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139<br>(Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81<br>(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151<br>(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012<br>(Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012<br>(Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.51) |
| | **D.7** | **Demolizione o rimozione dell'amianto** |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257<br>(Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

| | | |
|---|---|---|
| | | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81<br>(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256 |
| | **D.8** | **Contenimento del consumo energetico degli edifici** |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412<br>(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL) |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192<br>(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59<br>(Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009<br>(Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74<br>(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) |
| | | DECRETO INTERMINISTERIALE 26 giugno 2015<br>(Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) |
| | | DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015<br>(Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) |
| | | DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015<br>(Relazione tecnica di progetto) |
| | **D.9** | **Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici** |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991<br>(Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) |
| | | LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447<br>(Legge quadro sull'inquinamento acustico) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997<br>(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997<br>(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA19 ottobre 2011, n. 227<br>(Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4 |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

| | | |
|---|---|---|
| | **D.10 Produzione di materiali da scavo** | |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n.152<br>(Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7. |
| | | DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n.69<br>(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,<br>n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161<br>(Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120<br>(Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11<br>novembre 2014, n. 164) |
| | **D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)** | |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152<br>(Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) |
| | **D.12 Prevenzione inquinamento luminoso** | |
| **E.** | **REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI** | |
| | **E.1 Strutture commerciali** | |
| | **E.2 Strutture ricettive** | |
| | **E.3 Strutture per l'agriturismo** | |
| | | LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96<br>(Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5 |
| | **E.4 Impianti di distribuzione del carburante** | |
| | **E.5 Sale cinematografiche** | |
| | **E.6 Scuole e servizi educativi** | |
| | | CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150<br>(Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici) |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975<br>(Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015<br>(Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici) |

| | | |
|---|---|---|
| | | LEGGE 13 luglio 2015, n. 107<br>(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art.1, commi 145 -179 (edilizia scolastica) |
| | **E.7** | **Associazioni di promozione sociale** |
| | **E.8** | **Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande** |
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327<br>(Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30. |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193<br>(Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) |
| | | REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004<br>(sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 |
| | | ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59<br>(Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") |
| | **E.9** | **Impianti sportivi** |
| | | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996<br>(Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 |
| | | DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379<br>(Norme CONI per l'impiantistica sportiva) |
| | | DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605<br>(Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) |
| | **E.10** | **Strutture Termali** |
| | **E.11** | **Strutture Sanitarie** |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502<br>(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo8- ter(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

| | | |
|---|---|---|
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA14 gennaio 1997<br>(Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) |
| | **E.12 Strutture veterinarie** | |
| | **E.13 Mezzi pubblicitari e occupazione di suolo pubblico** | |
| | | DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n.507<br>Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

**ALLEGATO C: Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia**

Il sottostante elenco, rispetto a quello approvato con D.G.R. n.554/2017, è stato integrato con il riferimento ad alcune leggi e regolamenti vigenti

| | | |
|---|---|---|
| **A** | **DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E DI AGIBILITA'** | |
| | **A.1 Urbanistica e Edilizia residenziale** | |
| | | LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017 n. 51<br>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica |
| | | LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016 n.30<br>Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato (edifici residenziali e non residenziali) |
| | | LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.37<br>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) |
| | | LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n.28<br>Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31<br>maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) |
| | | LEGGE REGIONALE 19 novembre 2015 n.33<br>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e norme interpretative alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica) |
| | | LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015 n.9<br>Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) |
| | | LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014 n.50<br>Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

| | | |
|---|---|---|
| | | LEGGE REGIONALE 05dicembre 2014 n.49<br>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) |
| | | LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.27<br>Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato |
| | | LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.22<br>Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore |
| | | LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n.16<br>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) |
| | | LEGGE REGIONALE 8 aprile 2014 n.12<br>Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell'articolo 25, comma 5-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con |
| | | decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 |
| | | LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n.10<br>Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica |
| | | LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013 n.38<br>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) |
| | | LEGGE REGIONALE 05 febbraio 2013 n.6<br>Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23. |
| | | LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n.44<br>Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia |
| | | LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012n.15<br>Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio |
| | | LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n.23<br>Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica interpretazione autentica |
| | | LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009 n.9<br>Modifica alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio) |
| | | LEGGE REGIONALE 09 marzo 2009 n.3<br>Norme in materia di regolamento edilizio |
| | | LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n.26<br>Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

| | | |
|---|---|---|
| | | LEGGE REGIONALE 30 luglio 2009 n.14<br>Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale |
| | | LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008 n.21<br>Norme per la rigenerazione urbana |
| | | LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008 n.12<br>Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale |
| | | LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.14<br>Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio |
| | | LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.13<br>Norme per l'abitare sostenibile |
| | | LEGGE REGIONALE 26 novembre 2007 n.33<br>Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate |
| | | LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007n.3<br>Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005) |
| | | LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005n.3<br>Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 |
| | | LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004 n.24<br>Principi, indirizzi e disposizioni nella formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG) |
| | | LEGGE REGIONALE del 03 novembre 2004 n.19<br>Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e in materia urbanistica |
| | | LEGGE REGIONALE 27 luglio 2001 n. 20<br>Norme generali di governo e uso del territorio |
| | | LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2000 n.25<br>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica. |
| | | LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998 n.26<br>Aggiornamento catasto fabbricati - modifiche e integrazione alla legislazione urbanistica ed edilizia |
| | | LEGGE REGIONALE 15 aprile 1997 n.14<br>Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 " Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive". |
| | | LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996 n.31<br>Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 "Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico. |
| | | LEGGE REGIONALE 04 luglio 1994 n.24<br>Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 concernente l'approvazione del p.r.g. dei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti |

| | | |
|---|---|---|
| | | LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990 n26<br>Programmi integrati di interventi per la riqualificazione urbana |
| | | LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1986 n.40<br>Norme in materia di controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26. |
| | | LEGGE REGIONALE 13 maggio 1985 n.26<br>Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. |
| | | LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985n.6<br>Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 febbraio 1979, n. 6. |
| | | LEGGE REGIONALE 3 giugno 1985 n.53<br>Adempimenti regionali in attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Integrazione alle LL.RR. n. 6 del 12.2.79 e n. 66 del 31.10.79. |
| | | LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1981 n.11<br>L.R. 31 marzo 1980, n. 56 - Tutela ed uso del territorio - Regime transitorio |
| | | LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980n.56<br>Tutela ed uso del territorio |
| | | LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980 n.25<br>Interpretazione della legge regionale n.66 del 31 ottobre 1979 |
| | | LEGGE REGIONALE 22aprile 1980 n.26<br>Modifiche alla legge regionale 12.02.1979, n.6 "Adempimenti regionali per l'attuazione delle legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977" |
| | | LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1979 n.6<br>Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977 |
| | | LEGGE REGIONALE del 31 ottobre 1979 n.66<br>Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.6 del 12.02.1979 in materia di edificabilità dei suoli |
| | **A.2** | **Edilizia non residenziale** |
| | | LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24<br>Codice del Commercio |
| | | LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010 n.5<br>Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse |
| | | LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007n.2<br>Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale |
| | | LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001 n.13<br>Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici |
| | | LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001n.5<br>Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali. Proroga termini |
| | | LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994 n.4<br>Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione. |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

| | | |
|---|---|---|
| | | LEGGE REGIONALE 11 settembre 1986 n.19 Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre |
| | **A.3** | **Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili** |
| | | LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.36<br>Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale" |
| | | LEGGE REGIONALE 24 settembre 2012 n.25 Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2010 n. 24<br>Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti<br>alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia |
| | | LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008 n.31<br>Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale |
| | | LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981 n.34<br>Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici. |
| | | LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981 n.59<br>Modifica alla legge regionale 26 giugno 1981, n. 34: "Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici" |
| | **A.4** | **Condizioni di efficienza dei titoli edilizi e altri adempimenti generali** |
| | | LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 48<br>Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili |
| **B** | **REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITA' EDILIZIA** | |
| | **B.1** | **I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini** |
| | **B.2** | **Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)** |
| | **B.3** | **Servitù militari** |
| | **B.4** | **Accessi stradali** |
| | | LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2013, n. 1<br>Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica |
| | **B.5** | **Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante** |
| | | LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012 n.21<br>Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

| | | |
|---|---|---|
| | | LEGGE REGIONALE n. 6 del 21 maggio 2008<br>Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose |
| | | LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2008 n. 25<br>Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt |
| | | LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999 n. 7<br>Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale |
| | **B.6 Siti contaminati** | |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 03 novembre 1989 n. 2<br>Disciplina per lo smaltimento dei fanghi sul suolo e nel sottosuolo |
| **C** | **VINCOLI E TUTELE** | |
| | **C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)** | |
| | | LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015 n.1<br>Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale |
| | | LEGGE REGIONALE 7 ottobre2009 n.20<br>Norme per la pianificazione paesaggistica |
| | **C.2 Beni paesaggistici** | |
| | | LEGGE REGIONALE 26 ottobre2016 n.28<br>Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materiadi demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28<br>febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) |
| | | LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015 n.19<br>Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica) |
| | | LEGGE REGIONALE 11 aprile 2013 n.12<br>Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali) |
| | | LEGGE REGIONALE 22 ottobre2012 n.28<br>Norme di semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

| | | |
|---|---|---|
| | | LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011 n.36<br>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007 n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse). |
| | | LEGGE REGIONALE 16 ottobre2009 n.22<br>Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica) |
| | | LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009 n.33<br>Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico |
| | | LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009 n.20<br>Norme per la pianificazione paesaggistica |
| | | LEGGE REGIONALE 4 giugno 2007 n. 14<br>Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia |
| | **C.3** | **Vincolo idrogeologico** |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n.9<br>Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico |
| | **C.4** | **Vincolo idraulico** |
| | **C.5** | **Aree naturali protette** |
| | **C.6** | **Siti della Rete Natura 2000** |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12<br>"Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)" |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016 n.6<br>Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC) |
| | | LEGGE REGIONALE 27/01/2015 n. 3<br>"Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario" |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2008 n. 28<br>Modifiche e integrazioni al Reg. 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007. |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 28 settembre 2005 n. 24<br>Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) |
| | **C.7** | **Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale** |
| | | LEGGE REGIONALE 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.<br>Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

| | | |
|---|---|---|
| | **C.8** | **Istituzioni parchi naturali regionali** |
| | | LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 52<br>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine) |
| | | LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 17<br>Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine") |
| | | LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 17 |
| | | Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del parco naturale regionale 'Bosco Incoronata') |
| | | LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 33<br>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Ofanto) |
| | | LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2007, n. 37<br>Istituzione del parco naturale regionale'Fiume Ofanto' |
| | | LEGGE REGIONALE 05 giugno 2007 n. 15<br>Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice' |
| | | LEGGE REGIONALE 28 maggio 2007 n.13<br>Istituzione del parco naturale regionale 'Litorale di Ugento' |
| | | LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2006 n.31<br>Istituzione del Parco naturale regionale 'Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo |
| | | L.R. 26 ottobre 2006, n. 30<br>Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase |
| | | LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006 n.13<br>Istituzione del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase" |
| | | LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n.20<br>Istituzione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" |
| | | LEGGE REGIONALE 13 giugno 2006, n. 16<br>Riserva naturale regionale orientata "dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore" |
| | | LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 11<br>Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" |
| | | LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006 n.10<br>Istituzione del Parco naturale regionale 'Bosco Incoronata |
| | | LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006 n.6<br>Istituzione del parco naturale regionale 'Porto Selvaggio e Palude del Capitano |
| | | LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006, n. 5<br>Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo" |
| | | LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2005 n. 18<br>Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

| | | |
|---|---|---|
| | | LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n.28<br>Istituzione del Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa |
| | | LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 27<br>Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle” |
| | | LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 26<br>Riserva naturale regionale orientata “Bosco di Cerano” |
| | | LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n.25<br>Istituzione del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio" |
| | | LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 N.24<br>Riserve naturali regionali orientate “del litorale tarantino orientale” |
| | | LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 N.23<br>Riserva naturale regionale orientata “Boschi di Santa Teresa e dei Lucci” |
| | | LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980 n.21<br>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.50 del 7 giugno 1975 ed istituzione del <<Parco naturale attrezzato Portoselvaggio - Torre Uluzzi |
| | | LEGGE REGIONALE 24 luglio 1997 n.19<br>Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia |
| | | LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975 n.50<br>Istituzione di Parchi naturali attrezzati |
| | | |
| **D** | **NORMATIVA TECNICA** | |
| | **D.1 Requisiti igienico-sanitari ( dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)** | |
| | | LEGGE REGIONALE 20 luglio 1984 n.36<br>Norme concernenti l' igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico. |
| | **D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica** | |
| | | LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.27<br>Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato |
| | **D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica** | |
| | **D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico** | |
| | | LEGGE REGIONALE 10 dicembre 12 n.39<br>Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà |
| | | LEGGE REGIONALE 01 aprile 2003 n. 6<br>Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi |
| | **D.5 Sicurezza degli impianti** | |
| | **D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **D.7** | **Demolizione o rimozione dell'amianto** |
| | | LEGGE REGIONALE n.6 del 04 gennaio 2001<br>Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto. |
| | **D.8** | **Contenimento del consumo energetico degli edifici** |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 2012 n. 29<br>Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia |
| | | Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili". |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010 n. 10<br>Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192 |
| | | LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.13<br>Norme per l'abitare sostenibile |
| | **D.9** | **Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici** |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2015 n.4<br>Tecnico competente in acustica ambientale |
| | | LEGGE REGIONALE 14 giugno 2007 n.17<br>Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale |
| | | LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002 n. 3<br>Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico |
| | **D.10** | **Produzione di materiali di scavo** |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2006 n. 6<br>Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili |
| | **D.11** | **Tutela delle acque dell'inquinamento (scarichi idrici domestici)** |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 26 maggio 2016 n. 7<br>Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (Attuazione dell’art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)” |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 09 dicembre 2013 n. 26<br>Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.) |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2012 n. 8<br>Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma<br>2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b) |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

| | | |
|---|---|---|
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 12 dicembre 2011 n. 26<br>Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D.Lgs. n. 152/2006, art. 100 - comma 3) e ss.mm.ii. (modificato con REGOLAMENTO REGIONALE 7/2016 e R.R. 1/2017) |
| | | LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1983 n. 24<br>Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia |
| | **D.12 Prevenzione inquinamento luminoso** | |
| | | LEGGE REGIONALE 23 novembre 2005 n.15<br>Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 22 agosto 2006 n.13<br>Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico |
| **E** | **REQUISITI TECNICO E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI** | |
| | **E.1 Strutture commerciali** | |
| | | LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24<br>Codice del Commercio |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 28 aprile 2009 n. 7<br>Requisiti e procedimenti per l'insediamento di medie e grandi strutture in vendita |
| | **E.2 Strutture ricettive** | |
| | | LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001 17<br>Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere) |
| | | LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999 n.11<br>Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle<br>attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro |
| | | LEGGE REGIONALE 22 luglio 1998 n.20<br>Turismo rurale |
| | | LEGGE REGIONALE 2 agosto 1993 n.12 |
| | | Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere |
| | | LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1986 n.29<br>Classificazione della ricezione turistica all'aperto |
| | | LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981 n.37<br>Disciplina della classificazione alberghiera |
| | **E.3 Strutture per l'agriturismo** | |
| | | LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.37<br>Modifiche della LEGGE REGIONALE 14 del 30/07/2009. Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02

| | | |
|---|---|---|
| | | LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n.42<br>Disciplina dell'agriturismo |
| | | LEGGE REGIONALE 02 agosto 1993 n.12<br>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere |
| | **E.4** | **Impianti di distribuzione del carburante** |
| | | LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24<br>Codice del Commercio |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006 n.2<br>Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria |
| | **E.5** | **Sale cinematografiche** |
| | **E.6** | **Scuole e servizi educativi** |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007 n.4<br>Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19 |
| | | LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n.19<br>Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007 n.4<br>Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19 |
| | **E.7** | **Associazioni di promozione sociale** |
| | **E.8** | **Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande** |
| | **E.9** | **Impianti sportivi** |
| | | LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n. 35<br>Disciplina igienico-sanitaria delle piscine ad uso natatorio |
| | **E.10** | **Strutture Termali** |
| | **E.11** | **Strutture Sanitarie** |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n.8<br>Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 08 luglio 2014 n.14<br>Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2014 n. 9<br>Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento exstraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturale, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno. |

| | | |
|---|---|---|
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010 n.8<br>Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005,n.3 “Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative a minore intensità assistenziale. Gruppo appartamento” |
| | | LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n.34<br>Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 2 marzo 2006 n.3<br>Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accertamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio sanitarie |
| | | REGOLAMENTO REGIONALE 14 gennaio 2005 n.3<br>Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie |
| | | LEGGE REGIONALE 28 maggio 2004 n. 8<br>Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private |
| | **E.12 Strutture veterinarie** | |

COMUNE DI MELENDUGNO - partenza - Prot. 27059/PROT del 21/11/2019 - titolo VI - classe 02